



# Revisione della legge federale sul servizio civile sostitutivo<sup>1</sup> e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare<sup>2</sup>

## Rapporto esplicativo

---

Data:

27° giugno 2007

---

Riferimento: Erläuterungen\_0706027\_i

## A. Caratteristiche fondamentali del progetto

### 1 Situazione attuale

#### 1.1 I motivi della revisione. Di che cosa si tratta?

Il 14 dicembre 2004 l'onorevole Heiner Studer, consigliere nazionale, ha presentato una mozione intitolata *Servizio civile: introduzione della prova di fatto*. Questo il tenore:

*Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento una modifica della legge sul servizio civile. Obiettivo della revisione parziale: sostituzione della costosa procedura d'ammissione attuale con la disposizione per cui le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza ne forniscono una prova dichiarandosi pronte a prestare servizio civile per una durata maggiore rispetto a quella del servizio militare (prova di fatto).*

Le Camere federali hanno accolto la mozione, riformulandone i termini nel modo seguente:

*Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento una modifica della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile e della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. La procedura di ammissione al servizio civile in vigore deve essere sostituita con una soluzione meno onerosa e meno complicata per tutte le parti. Questa nuova regolamentazione deve essere chiara, equa e deve tenere conto del principio della prova di fatto. La tassa d'esenzione di cui all'articolo 59 capoverso 3 della Costituzione federale deve essere aumentata in modo che l'onere che grava sulle persone che vi sono assoggettate corrisponda meglio ai sacrifici affrontati da coloro che adempiono personalmente l'obbligo militare.*

Riassumendo, le Camere chiedono che la procedura d'ammissione al servizio civile sia modificata così da:

- costare meno (ciò riguarda solo la Confederazione, poiché la procedura in vigore è già oggi gratuita per il richiedente);
- essere considerevolmente semplificata, tanto per l'organo di esecuzione quanto per il richiedente;
- seguire principi trasparenti;

---

<sup>1</sup> RS 824.0

<sup>2</sup> RS 661



- \_ garantire maggiore equità nei risultati;
- \_ tenere conto del principio detto della "prova di fatto".

## **1.2 Perché trasmettere la mozione Studer? Critiche alla procedura d'ammissione e alla "via blu" (ossia l'esonero su certificato medico)**

I motivi principali che hanno indotto le Camere federali ad accogliere la mozione Studer in una versione modificata sono i seguenti:

Innanzitutto, il Parlamento considera che la procedura d'ammissione applicata oggi sia estremamente onerosa, tanto dal punto di vista amministrativo e finanziario, quanto dal punto di vista del personale impiegato. Malgrado ciò, e malgrado l'estrema serietà con la quale la Commissione d'ammissione svolge il suo lavoro, il Legislativo ritiene che la selezione effettivamente compiuta sia molto ridotta; il numero di domande respinte è infatti estremamente esiguo. Al momento di presentare la domanda d'ammissione al servizio civile la maggior parte dei richiedenti ha già avuto modo di ponderare accuratamente i motivi e le conseguenze di questa scelta: chi accetta il fattore 1,5 dimostra in modo già sufficientemente chiaro di nutrire motivi seri per rifiutare il servizio militare.

Nel contempo le Camere ritengono che non vada facilitato il percorso a chi intende evitare il servizio militare. Considerano pertanto che la durata del servizio civile debba continuare a essere significativamente maggiore di quella del servizio militare, soprattutto tenuto conto degli oneri e dei rischi che, comparativamente, è chiamato ad affrontare chi si arruola nell'esercito.

Parallelamente, le Camere intendono aumentare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare, così da dissuadere chi prova, opportunisticamente, a farsi scartare per ragioni mediche (la cosiddetta "via blu"). Osservano che questa tassa, nella sua forma attuale, costituisce una soluzione troppo attraente che, oltretutto, non permette di tutelare a sufficienza il principio dell'equivalenza, su cui si fonda il postulato della parità di trattamento di fronte all'obbligo militare. Il Parlamento chiede pertanto che l'aliquota della tassa venga corretta verso l'alto, così da eliminare incentivi distorti.

## **1.3 Obiettivi della mozione Studer**

Sollevando la questione della procedura d'ammissione al servizio civile, la mozione Studer ha inteso riflettere sulla domanda seguente: è opportuno ed effettivamente possibile esaminare i motivi di coscienza di un richiedente? Suggestisce poi, in secondo luogo, la possibilità di aumentare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare al fine di garantire la parità di trattamento.

Non rimette invece in discussione la destinazione del servizio civile. Anche in futuro esso dovrà rivolgersi alle persone che, pur se soggette all'obbligo di prestare servizio militare, non sono in grado di farlo per motivi di coscienza. Un approccio corrispondente a quello che, storicamente, ha ispirato la clausola costituzionale: il servizio civile, infatti, si è da sempre voluto come una soluzione al problema degli obiettori di coscienza. Il riferimento alla coscienza individuale andrà pertanto mantenuto, sebbene il dettato costituzionale permetterebbe di eliminarlo. In questa direzione, non a caso, va anche la mozione Studer.

Aumentare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare consentirebbe d'altra parte di sopprimere incentivi distorti. Sulla scorta di queste considerazioni, si può affermare che anche altre agevolazioni andrebbero rivedute ed eventualmente abolite.



#### **1.4 Quale margine offre la Costituzione federale per trovare una soluzione alternativa all'attuale procedura d'ammissione al servizio civile?**

La mozione Studer chiede che sia preso in considerazione il principio detto della „prova di fatto“ (in merito a questo principio rimandiamo al cap. 3.2.2.1).

Anzitutto occorre chiedersi se una soluzione di questo genere, che rinuncia all'esame dei motivi di coscienza, sia compatibile con il dettato costituzionale. Il professor Pierre Tschannen, dell'Istituto di diritto pubblico dell'Università di Berna, è stato incaricato di redigere una perizia in merito. Il risultato cui è giunto il professor Tschannen sono stati pubblicati il 1° giugno 2007 su GAAC (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione). Questi i punti essenziali che egli ha sollevato:

La Costituzione definisce il servizio civile come un servizio sostitutivo, lasciando in questo modo intendere che il servizio militare rappresenta la regola, e il servizio civile l'eccezione. Dato che chi invoca un trattamento speciale deve anche essere in grado di motivare la sua richiesta, per prestare servizio civile occorre una giustificazione specifica. L'autorizzazione a prestare servizio civile sottostà pertanto a precise condizioni. Ciò esclude, pertanto, la libertà di scelta tra servizio militare e servizio civile.

La Costituzione non indica invece in che modo vada comprovata l'effettiva esistenza di una situazione di eccezione. Fondamentalmente si presentano qui due possibilità: o si prendono in esame le ragioni di coscienza addotte o si ricorre alla “prova di fatto”. Al pari della prima, anche la seconda opzione non può essere equiparata a una libera scelta tra servizio militare e servizio civile. Concedere la libertà di scelta significherebbe, infatti, rinunciare a richiedere qualsiasi forma di prova. Nel caso della prova di fatto, al contrario, seppure la decisione di ammissione non dipenda dal giudizio materiale di un'autorità statale, si chiede comunque di comprovare l'effettiva esistenza di un conflitto di coscienza legato all'obbligo di leva: la disponibilità a compiere una determinata azione (in questo caso: assumersi l'onere di prestare un servizio di una durata una volta e mezza maggiore di quello regolare) viene infatti giudicata come prova sufficiente.

Dal testo costituzionale non è possibile estrapolare elementi che osterebbero all'applicazione della “prova di fatto”, né d'altra parte ne erano emersi durante i dibattiti parlamentari attorno alla nuova Costituzione. In tale occasione era emersa piuttosto la necessità di disciplinare a livello di legge le modalità del servizio civile, in particolare per quanto riguarda la procedura d'ammissione.

Sulla base del dettato costituzionale, pertanto, la procedura d'ammissione potrebbe fondarsi tanto su un esame dei motivi di coscienza, quanto su una semplice prova di fatto oppure anche su una combinazione dei due. Tutte e tre le soluzioni sarebbero adatte per verificare l'esistenza di un conflitto di coscienza; nessuna delle tre, d'altra parte, sarebbe al riparo da abusi.

Una procedura d'ammissione fondata su una semplice prova di fatto dovrebbe rispettare le seguenti condizioni:

- chi rifiuta di prestare servizio militare ha diritto di essere ammesso al servizio civile se si dichiara pronto a prestare un servizio comparativamente più lungo;
- la disponibilità a prestare un servizio più lungo vale come prova dell'esistenza di un conflitto di coscienza;
- l'accettazione della domanda non deve essere vincolata a nessun'altra condizione (in particolare a un esame formale dei motivi di coscienza invocati dal richiedente);
- il servizio civile sostitutivo deve poter essere equiparato al servizio militare rifiutato;
- la durata del servizio sostitutivo non deve essere tale da renderlo di fatto una libera alternativa (poiché troppo corto) o una sorta di punizione (poiché troppo lungo). Un rapporto tra servizio militare e servizio civile compreso tra 1,3 e 2,0 dovrebbe soddisfare questo requisito.



## 1.5 Valutazione delle soluzioni adottate in Germania e Austria e delle esperienze ivi raccolte

Prima di redigere il presente avamprogetto di revisione sono state accuratamente valutate le soluzioni adottate in Germania e in Austria. I due sottocapitoli che seguono illustrano brevemente la situazione nei due Paesi.

### 1.5.1 Germania

In Germania il servizio civile dura tanto quanto il servizio militare obbligatorio di base. Ogni anno vengono presentate tra le 100'000 e le 120'000 domande d'ammissione. L'85% circa delle domande è accolto positivamente. Il restante 15% viene respinto soprattutto per ragioni formali (in particolare se il candidato è stato dichiarato non idoneo al servizio militare, se è stato esentato dall'obbligo di leva oppure se ha presentato una documentazione incompleta). Solo l'1% circa delle domande viene respinto poiché poco convincente, soprattutto quando è chiaro che la lettera di motivazione presentata dal richiedente è stata palesemente copiata.

Chi intende prestare servizio civile deve inoltrare una domanda scritta, in cui invoca il diritto fondamentale all'obiezione di coscienza. Deve poi accludere un *curriculum vitae* completo, come pure un'esposizione personale dei motivi all'origine della sua decisione.

Il richiedente è ammesso al servizio civile se:

- \_ la sua domanda è completa;
- \_ i motivi invocati appaiono adatti a fondare il diritto di obiezione di coscienza; e
- \_ la presentazione complessiva e altri fatti noti all'autorità di ammissione non sollevano dubbi sulla veridicità delle informazioni fornite.

Una domanda è considerata esaustiva anche in funzione del grado di formazione scolastica raggiunto dal candidato. È così che, ad esempio, ci si attende da una persona che ha portato a termine il liceo una motivazione più dettagliata rispetto a quella fornita da una persona che ha portato a termine solo la scuola dell'obbligo. Motivazioni standardizzate, che facciano ricorso a formulazioni preconfezionate, non sono in alcun caso considerate sufficienti.

Se le informazioni sono incomplete o se persistono dubbi sulla loro veridicità, al richiedente è data la possibilità di completarle per iscritto entro un mese. Se i dubbi persistono anche in seguito, egli può essere convocato per un'audizione personale.

Secondo i dati forniti dall'ufficio competente, dal 2003 in tutto il Paese sono state organizzate soltanto 7 audizioni, delle quali solo 4 hanno effettivamente avuto luogo. L'anno scorso non ne è stata registrata alcuna.

Le decisioni in merito alle domande sono prese dagli esperti dell'ufficio competente. Circa 20-25 collaboratori si occupano quotidianamente di una quarantina di decisioni. Per l'esame di una sola domanda impiegano in media 10 minuti. La verifica della domanda scritta si limita, di fatto, al controllo di pochi criteri formali di base.

Poiché il servizio civile dura altrettanto quanto il servizio militare, le istanze non sono esaminate approfonditamente e, di fatto, si è rinunciato alle audizioni. La „prova di fatto“ si limita alla presentazione, per iscritto, di una domanda motivata. La Germania, d'altra parte, può permettersi di rinunciare a esaminare le domande di ammissione poiché, in pratica, il suo esercito non conosce problemi di effettivi.

Chi è ammesso al servizio civile è comunque tenuto a prestarlo. Ciò non è il caso delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, poiché per coprire i suoi effettivi la *Bundeswehr* non



ha bisogno di tutti i giovani di un anno di leva. Molti, di conseguenza, non chiedono di prestare servizio civile, speculando sul fatto che forse non saranno chiamati a prestare nemmeno quello militare. Ogni leva conta circa 440'000 aventi obbligo: un terzo circa si rivela non idoneo al servizio. Degli idonei al servizio, la *Bundeswehr* convoca solo 70'000 persone. La metà circa di una leva, pertanto, non presta né servizio militare né servizio civile.

D'accordo con la *Bundeswehr* e in stretta collaborazione con essa, le autorità responsabili considerano il servizio civile come un servizio formativo. Prestare servizio civile deve contribuire a plasmare la personalità dell'individuo: il servizio militare o il servizio civile deve destare in chi lo presta un senso di responsabilità civica, fargli riconoscere il suo ruolo all'interno dello Stato e della società e far sì che egli sia pronto ad assumerlo durante tutta la sua vita. Per questo motivo esiste un'ampia offerta di corsi introduttivi e di possibilità di perfezionamento, che viene costantemente arricchita. Tutto ciò si fonda sul principio che chi si impegna di persona debba essere incoraggiato e ricompensato, e che per lo Stato investire nei suoi giovani equivalga, in fin dei conti, a investire nel suo futuro, poiché in seguito, con ogni probabilità, essi continueranno a impegnarsi per il bene comune.

### 1.5.2 Austria

In Austria il servizio civile dura 9 mesi, mentre il servizio militare 6 mesi (= fattore 1,5). Ogni leva conta circa 40'000 persone: circa 10'000 di loro prestano servizio civile.

Chi intende prestare servizio civile deve presentare una dichiarazione scritta, in cui rifiuta di impiegare la forza armata contro esseri umani (eccezione fatta in casi di legittima difesa, di sé o di altri), che per questo motivo il servizio militare costituirebbe per lui un conflitto di coscienza e che intende, di conseguenza, prestare servizio civile. Questa dichiarazione non deve essere vincolata a riserve o condizioni, e va completata con un curriculum vitae (informazioni sull'iter scolastico e sulla formazione e il percorso professionali).

Non può presentare una domanda d'ammissione al servizio civile:

- \_ chi è stato condannato per un delitto intenzionale perpetrato a mano armata contro esseri umani;
- \_ chi appartiene a un corpo di vigilanza (in particolare alla polizia);
- \_ chi soggiace a determinati periodi di sospensione: è il caso, ad esempio, di chi ha ritirato una domanda d'ammissione al servizio civile durante l'anno precedente, oppure di chi sta prestando un servizio di presenza (servizio militare).

Il contenuto della dichiarazione non viene esaminato. Se il richiedente inoltra una documentazione completa, viene automaticamente affrancato dall'obbligo di prestare servizio militare e viene obbligato, in sostituzione, a prestare servizio civile. Questa decisione è presa dalle autorità competenti. Un'ammissione può essere rifiutata, pertanto, solo a causa di lacune formali.

Nel 1993 è stata adottata una modifica di legge che ha abrogato l'esame dei motivi di coscienza. Il servizio civile, che fino a quel momento durava tanto quanto il servizio militare, è stato prolungato. Da allora la sua durata è stata modificata in diverse maniere, in parte a seguito di una modifica della durata del servizio militare obbligatorio. La rinuncia a un esame dei motivi di coscienza è largamente accettata, anche presso il *Bundesheer*: si è infatti imposta la convinzione che l'esame dei motivi di coscienza non era equo, poiché privilegiava le persone più eloquenti, e ciò era inaccettabile, anche per l'esercito. La soluzione adottata non è finora stata rimessa in discussione.

Secondo le informazioni fornite da un rappresentante del *Bundesheer*, attualmente il fabbisogno di personale dell'esercito è coperto, ma solo di pochissimo. Questa constatazione ha spinto i responsabili dell'esercito a rendere più attraente il servizio militare, tra l'altro aumentando il soldo versato. In un primo momento il Legislatore aveva limitato nel tempo l'abrogazione dell'esame dei



motivi di coscienza, così da riservarsi una sorta di „freno d'emergenza“. Nel contempo, come detto, la durata del servizio civile è stata allungata. Se in futuro, a causa della facilità di ammissione al servizio civile, l'esercito dovesse incontrare problemi di effettivi, una soluzione potrebbe essere eventualmente trovata introducendo termini più restrittivi per la dichiarazione a favore del diritto civile o correzioni nell'organizzazione del servizio (tempi, luoghi, offerta di tempo libero, soldo).

Oggi la società austriaca dipende in una misura relativamente ampia dal lavoro prestato dai civilisti. L'abrogazione dell'obbligo generale di prestare servizio militare è fuori discussione, poiché comporterebbe anche la fine del servizio civile. Per questo stesso motivo si cerca anche di evitare di rendere il servizio civile poco attrattivo agli occhi delle nuove leve.

Il modello austriaco presenta, rispetto a quello svizzero o a quello tedesco, la particolarità di far coincidere il conflitto di coscienza esclusivamente con l'impegno personale rispetto all'arma. È per questo motivo che può chiedere di prestare servizio civile anche una persona che ha commesso un delitto, ma non una persona che lo ha commesso a mano armata. Sulla procedura d'ammissione, tuttavia, questa clausola non ha alcun influsso, poiché in Austria vige la semplice prova di fatto, svincolata da qualsiasi esposizione o esame dei motivi di coscienza.

L'introduzione della prova di fatto ha coinciso con un netto aumento delle domande d'ammissione al servizio civile. Oggi il 24% circa dei giovani di leva presta un servizio civile. Nel contempo il numero di coloro che sono dichiarati non idonei al servizio si aggira solo attorno al 17%. Complessivamente, pertanto, il 60% degli aventi obbligo presta servizio militare, una percentuale praticamente uguale a quella registrata in Svizzera.

## **2 Parità di trattamento di fronte all'obbligo militare**

La mozione Studer solleva la questione della parità di trattamento di fronte all'obbligo militare.

Questo concetto va considerato sotto due angolazioni diverse, ossia:

- il maggior numero possibile di cittadini svizzeri soggetti all'obbligo di prestare servizio militare lo fa di persona, innanzitutto nell'esercito e solo sussidiariamente nell'ambito del servizio civile. Solo chi non ha i requisiti per prestare servizio è tenuto a ottemperare al suo obbligo versando una prestazione in denaro (tassa d'esenzione dall'obbligo militare);
- occorre garantire una parità di trattamento tra tutti coloro che prestano un servizio personale in considerazione dell'onere temporale, fisico, psichico e spirituale da essi sopportato a questo scopo.

Di recente il Consiglio federale si è confrontato con il tema della parità di trattamento, a seguito di due interventi parlamentari.

### **2.1 06.3743. Mozione Schlüer: Idoneità a prestare servizio militare differenziata**

Rispondendo alla mozione Schlüer, il Consiglio federale ha affermato che un mezzo per garantire la parità di trattamento di fronte all'obbligo militare sarebbe affidare alle persone che vi soggiacciono compiti diversi, adatti di volta in volta alle loro capacità fisiche e psichiche. La cosiddetta "idoneità differenziata" è stata soppressa con la revisione dell'ordinanza del 24 novembre 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio (OAMIS). Al suo posto è stata tuttavia introdotta una procedura che al momento del reclutamento consente di prendere in considerazione, nell'assegnazione delle giovani leve a una determinata funzione, le capacità di ognuno, e di reclutare in tal modo un numero quanto più elevato di persone idonee al servizio. È così che i medici presenti al reclutamento possono richiamare all'attenzione degli ufficiali responsabili delle assegnazioni eventuali limitazioni che possono rendere il candidato inadatto ad assumere determinate



funzioni. Di fatto, pertanto, il sistema dell'„idoneità differenziata“ precedentemente in vigore non è stato soppresso, ma semplicemente perfezionato.

## **2.2 05.3526. Postulato Wicki: Rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare**

Il rapporto che il Consiglio federale ha presentato il 23 marzo 2007 sulla scorta del postulato Wicki giunge sostanzialmente alle conclusioni seguenti:

Con il concetto di “parità di trattamento” il Consiglio federale indica la garanzia, nella misura del possibile, di una distribuzione quanto più equa dell'onere che il servizio militare o un altro obbligo di servizio rappresenta per i giovani svizzeri.

Questa parità di trattamento è garantita dalla Costituzione federale là dove essa postula che ogni uomo di nazionalità svizzera è tenuto a contribuire a garantire la sicurezza del Paese e a proteggerne la popolazione, prestando un servizio personale oppure versando una tassa d'esenzione.

La parità di trattamento perseguita dalla Costituzione federale andrebbe strutturata nel modo più equo e obiettivo possibile, in particolare per quanto concerne la durata del servizio, il fattore di moltiplicazione applicato alla durata del servizio civile e l'ammontare della tassa d'esenzione. Questo compito spetta al mondo politico. Va comunque ricordato che la discussione sulla parità di trattamento è fortemente influenzata dal mutamento dei valori nella società. In passato una persona dichiarata non idonea al servizio poteva vivere questa decisione come una vergogna e subire anche conseguenze negative a livello di vita civile. Oggi, al contrario, l'onere che il servizio personale rappresenta a livello di gestione della vita personale e professionale si fa sempre più pesante, tanto da essere in alcuni casi considerato uno svantaggio nella concorrenza sul mercato del lavoro e della formazione. Anche se il Legislatore riuscisse a realizzare la parità di trattamento nel modo più obiettivo possibile, questa resterà comunque legata ai mutamenti attraversati dalla società e continuerà a essere percepita in modo soggettivo.

Considerato l'attuale sistema di leva e paragonate le situazioni di chi presta un servizio personale e di chi versa una tassa d'esenzione, il rapporto del Consiglio federale giunge alla conclusione che la parità di trattamento è garantita, poiché:

- rispetto ai parametri di equità, l'obbligo militare è applicato nel modo più obiettivo e trasparente possibile;
- di fronte a un tasso relativamente costante di persone dichiarate idonee al servizio, all'incirca il 75% dei giovani soggetti all'obbligo di leva continua a prestare un servizio personale: il 60% nell'esercito e il restante 15% nel quadro del servizio civile.

Per consolidare ulteriormente la parità di trattamento, il Consiglio federale prenderà in esame le misure seguenti :

- migliorare il processo di attribuzione delle funzioni per aumentare la quota di persone che prestano servizio militare;
- garantire al servizio personale un migliore riconoscimento, ad esempio aumentando il soldo di 1 – 2 franchi.



### **3 Procedura d'ammissione al servizio civile**

#### **3.1 La procedura d'ammissione in vigore**

##### **3.1.1 Esperienze**

Sostanzialmente, il sistema basato sul diritto in vigore funziona bene. La concezione etica sulla quale si fonda ha dimostrato la sua solidità. Gli impiegati dell'organo di esecuzione e la commissione d'ammissione svolgono un lavoro di qualità, che non è mai stato messo in discussione, né dall'opinione pubblica, né dal Parlamento. Finora la Commissione di ricorso DFE (REKO EVD) (in funzione fino alla fine del 2006) e il Tribunale amministrativo federale (in funzione dall'inizio del 2007) hanno convalidato la loro prassi. L'obiettivo politico stabilito all'origine – ossia contenere il numero di civilisti – è stato raggiunto.

L'organo di esecuzione ha svolto un'inchiesta presso le persone che hanno presentato una domanda d'ammissione. I risultati possono essere riassunti così: essi considerano che, in generale, la loro istanza sia trattata in modo equo ed efficace, in particolare nei casi in cui essa sia stata presentata al momento del reclutamento. Molti di loro giudicano la procedura d'ammissione, e in particolare l'audizione personale, superflue e i criteri sulla base dei quali vengono valutati troppo severi. Si dichiarano favorevoli alla soluzione della „prova di fatto“ o alla libera scelta tra servizio militare e servizio civile.

La procedura in vigore non ammette in nessun caso che la coscienza del richiedente venga sottoposta a esame, né avanza pretese in tal senso. Il suo scopo è semplicemente verificare se egli è in grado di “rendere credibile” il suo conflitto di coscienza. In altre parole: la procedura mette in conto che un richiedente che vive un conflitto di coscienza ma che non è in grado di esprimerlo possa essere respinto, mentre un richiedente in grado di rendere plausibile un conflitto di coscienza che in realtà non vive, possa essere ammesso. Questa „lacuna“ è insita nella natura stessa della procedura.

La procedura d'ammissione, d'altra parte, è molto onerosa. La collaborazione tra organo di esecuzione (impiegati della Confederazione) e commissione d'ammissione (di milizia) è impegnativa e costosa. Nel contempo va detto che la selezione operata grazie a questa procedura è limitatissima.

La maggior parte dei richiedenti ha „buoni motivi“, per non voler prestare servizio militare, fondati su una convinzione morale e non su considerazioni egoistiche, ed è pertanto disposta a prestare servizio civile. Ciò spiega la bassa quota di domande respinte. Il numero di richieste, relativamente contenuto se paragonato al numero estremamente elevato di persone dichiarate non idonee al servizio militare, lascia concludere che gli ostacoli che vanno superati per accedere al servizio civile sono piuttosto ardui. Il servizio civile non è (più) una soluzione d'emergenza per sfuggire alla sanzione di un tribunale militare, bensì la scelta consapevole di persone impegnate e ben informate. Se paragonato al servizio militare, alla protezione civile o all'esonero, il servizio civile è l'opzione meno attraente: dura una volta e mezza il servizio militare, non tollera dispense per ragioni di salute, applica una prassi strettissima per quanto concerne il differimento dei periodi di servizio e prevede che tutti i giorni dovuti vadano prestati, non uno di meno, entro il limite d'età prestabilito.

##### **3.1.2 Vantaggi e svantaggi**

Vantaggi:

Il fatto che tutti i richiedenti debbano inoltrare una domanda scritta e debbano essere sentiti garantisce ampiamente una procedura equa che, nella misura del possibile, consente di far luce sulla credibilità del conflitto di coscienza invocato. L'onerosità del sistema corrisponde alla complessità e alla sensibilità del compito.



#### Svantaggi:

Tutto questo meccanismo è gravoso e comporta costi elevati. Pesano, soprattutto, il reclutamento, la formazione e il perfezionamento dei membri della commissione d'ammissione. Nel contempo la selezione che essi operano è del tutto limitata: il numero di rifiuti è, se paragonato alla spesa che costituisce la commissione in sé, estremamente basso. La concezione etica sulla quale si basa la procedura rende il colloquio personale, come pure il processo decisionale che segue, molto delicati. Non sempre si riesce a rendere giustizia al richiedente. Da questi, inoltre, si pretende che sia in grado di esprimere oralmente e per iscritto riflessioni e stati d'animo molto intimi, ossia che sia capace di una considerevole prestazione intellettuale e comunicativa. Esiste pertanto il rischio che la procedura esiga troppo da tutti i suoi partecipanti.

### 3.1.3 Cifre (quantità, costi)

Tra il 1996 e il 2006 il 10% circa delle domande inoltrate è stato respinto, perché ritirate direttamente dai richiedenti o perché non è stato possibile entrare nel merito, dato che non rispettavano i requisiti formali (mancava ad es. il curriculum vitae, il libretto di servizio non era stato allegato, il candidato era stato dichiarato inabile al servizio militare oppure le motivazioni della sua domanda non corrispondevano a requisiti minimi). Al 90% circa dei richiedenti è stata offerta la possibilità di spiegarsi nel corso di un'audizione personale; circa il 10% di loro è stato respinto. Nel corso degli ultimi anni il processo di selezione ha registrato una flessione. L'anno scorso la quota di rifiuti ha toccato il suo punto più basso (6,5%): nel 2006, infatti, l'82,2% dei richiedenti è stato ammesso al servizio civile. Se si tiene conto, inoltre, che contro la metà dei rifiuti viene interposto ricorso e che un quarto di essi viene accolto, la quota di domande respinte, e quindi anche la selezione operata dalle audizioni personali, scende al di sotto del 6%.

anno	Domande d'ammissione	Totale delle decisioni	Domande accolte	Domande respinte	Per-centuale di domande respinte <sup>1</sup>	decisioni formali <sup>2</sup>	quota delle decisioni formali
2003	1'955	2'410	1'967	223	10,2%	220	9,1%
2004	1'805	1'811	1'518	114	7,3%	179	9,9%
2005	1'656	1'666	1'382	109	7,3%	175	10,5%
2006	1'752	1'752	1'441	94	6,5%	217	12,4%
<b>totale<sup>3</sup></b>	<b>17'958</b>	<b>17'566</b>	<b>14'237<sup>4</sup></b>	<b>1'551</b>	<b>9,9%<sup>5</sup></b>	<b>1'778</b>	<b>10,1%<sup>5</sup></b>

<sup>1</sup> Quota di decisioni negative rispetto alla totalità delle decisioni materiali.

<sup>2</sup> Decisioni di non entrata in materia e di stralcio a seguito del ritiro della domanda.

<sup>3</sup> Somma dei valori 1996-2006 oppure stato al 31 dicembre 2006.

<sup>4</sup> Possono essere aggiunte a questa cifra 1'052 persone che nel 1996 (quando la LSC entrò in vigore) prestavano un lavoro poiché obiettori di coscienza (riforma Barras): in tal caso si può calcolare che, entro la fine del 2006, sono state ammesse al servizio civile complessivamente 15'289 persone.

<sup>5</sup> Media del decennio 1996 - 2006.

La flessione del numero di domande dopo il vertice toccato nel 2002 può essere la conseguenza della nuova procedura di reclutamento applicata dall'esercito. Introdotta nel 2003, essa ha provocato una



diminuzione del numero di persone dichiarate idonee al servizio militare. La cerchia di possibili candidati al servizio civile si è pertanto ristretta. La flessione del numero di domande d'ammissione al servizio civile corrisponde infatti, grosso modo, al calo registrato dal numero di persone dichiarate idonee al servizio militare.

Al momento della domanda d'ammissione la metà circa dei richiedenti è costituita da giovani soggetti all'obbligo di leva, da giovani appena reclutati oppure all'inizio della loro scuola reclute. Sulla base delle cifre registrate nel 2006, essi corrispondono al 2,3% delle persone dichiarate definitivamente soggette all'obbligo militare e al 3,6% delle persone considerate idonee al servizio per lo stesso anno. Se si paragona il totale delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio con il totale delle persone che prestano il loro servizio nell'esercito o nel quadro del servizio civile, si giunge a una quota di 5% di civilisti.

Per la procedura d'ammissione occorrono 9,6 posti a tempo pieno presso l'organo di esecuzione (stato: aprile 2007) e 1,3 posti a tempo pieno presso il servizio di controllo all'interno della Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia. La commissione d'ammissione conta 110 membri. Presso il Tribunale amministrativo federale, per trattare i ricorsi interposti contro decisioni negative della commissione, occorre a tutt'oggi un po' meno di 1 posto a tempo pieno.

Nel 2006, un numero complessivo di 4'517 persone ha prestato servizio civile, per periodi compresi tra i 26 giorni e i 13 mesi. A loro disposizione vi erano 5'216 posti. In media annuale, solo il 25% di questi posti è occupato: con l'offerta attualmente disponibile si potrebbe pertanto impiegare una quantità ben maggiore di persone (va comunque precisato che non tutti i posti sono disponibili durante tutto l'arco dell'anno e che, in determinati settori o in determinate regioni del Paese, offerta e domanda non sempre coincidono).

anno	civilisti	Istituti d'impiego <sup>1</sup>	posti	giorni di servizio civile prestati	spese complessive (in mio. di CHF)	contributi versati dagli istituti d'impiego
2003	10'795	1'221	4'401	325'181	12.1	1.3
2004	9'106 <sup>2</sup>	1'377	4'266	325'057	12.3	2.2
2005	10'172	1'482	4'832	330'608	11.2	3.5
2006	11'211	1'606	5'216	337'392	11.6	3.2
<b>totale<sup>3</sup></b>	<b>11'211</b>	<b>1'606</b>	<b>5'216</b>	<b>2'348'047</b>	<b>88.4</b>	<b>13.5</b>

<sup>1</sup> Il 1° ottobre 1996 sono passati al servizio civile 633 istituti che impiegavano obiettori di coscienza (riforma Barras).

<sup>2</sup> La forte riduzione rispetto all'anno precedente è dovuta alla diminuzione del limite d'età per prestare servizio, entrata in vigore il 1° gennaio 2004 (passato da 42 a 30 anni); 3000 persone sono state licenziate dal servizio civile.

<sup>3</sup> Somma dei valori per il decennio 1996-2006 oppure stato al 31 dicembre 2006.

L'organo di esecuzione evade due gruppi di prodotti; il primo riguarda l'intera procedura d'ammissione, il secondo gli impieghi:



anno	gruppo di prodotti "ammissione"		gruppo di prodotti "impieghi"		totale spese <sup>1</sup>	Totale guadagni
	uscite	entrate	uscite	entrate		
2003	6'371'334	277	4'972'666	1'268'032	12'071'848	1'268'309
2004	4'817'471	8'891	6'682'609	2'174'980	12'330'709	2'183'871
2005	4'483'878	4'400	5'829'058	3'546'393	11'227'673	3'550'793
2006	4'080'053 <sup>2</sup>	4'400	5'886'791 <sup>3</sup>	3'247'687	11'161'705	3'252'087

<sup>1</sup> Totale spese = uscite gruppo di prodotti "ammissione" + uscite gruppo di prodotti "impieghi" + sovvenzioni

<sup>2</sup> Costi complessivi netti (investimenti inclusi, sottratte le entrate) 2006: CHF 5'559'705.-; le sovvenzioni sono calcolate tutte nel gruppo di prodotti "impieghi".

<sup>3</sup> Costi complessivi lordi (investimenti e sovvenzioni inclusi) 2006: CHF 9'578'542.-; netto (sottratte le entrate costituite dalle multe e dai contributi versati dagli istituti d'impiego): CHF 6'330'855.-

Rapportando i costi complessivi di entrambi i gruppi di prodotti alle singole decisioni d'ammissione e ai giorni di servizio prestati, per il 2006 si ottengono le cifre seguenti:

- una singola decisione d'ammissione comporta un costo netto (sulla base dei costi globali) di CHF 3'173.- e una spesa netta di CHF 2'326.- (gli investimenti sono compresi in entrambe le cifre). In queste cifre non sono comprese le spese assunte dalla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia per il controllo e dal Tribunale amministrativo federale;
- se si vuole esprimere l'efficacia della procedura d'ammissione in funzione della sua capacità di selezione, i costi complessivi netti del gruppo di prodotti "ammissione" possono essere rapportati al numero di rifiuti (94 nel 2006). Il risultato è CHF 59'146.- per ogni ammissione respinta;
- un singolo giorno di servizio civile (considerato come prodotto principale del gruppo di prodotti "impieghi") comporta costi lordi (sulla base del costo globale) pari a CHF 28.38 e costi netti pari a CHF 18.76. Le spese lorde ammontano invece a CHF 20.98 e quelle nette a CHF 11.36 (in entrambe le cifre sono compresi gli investimenti e le sovvenzioni).

### 3.2 I tratti fondamentali della revisione proposta

#### 3.2.1 Osservazioni preliminari

Sulla base della mozione Studer e delle conclusioni della perizia Tschannen (cfr. cap. 1.4) il Consiglio federale propone una procedura basata sui seguenti principi:

- anche in futuro andranno mantenuti i requisiti di fondo formulati nell'articolo 1 della legge sul servizio civile (LSC): solo le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non riescono a conciliarlo la propria coscienza avranno la possibilità di prestare, a determinate condizioni, un servizio civile;
- per questa ragione entrambe le varianti poste in consultazione chiedono che il richiedente esponga le ragioni per cui ritiene il servizio militare inconciliabile con la sua coscienza. La „prova di fatto“ si limita alla semplice dichiarazione di incompatibilità, rinunciando a un esame dei motivi addotti;



- occorre stabilire se e in che forma sottoporre a esame la motivazione del richiedente. Se si opta per un esame, bisognerà ad ogni modo trovare una soluzione più semplice di quella attualmente in vigore;
- va prevista la possibilità di correggere il tiro nel caso il fabbisogno di personale dell'esercito non sia più coperto a causa di un numero eccessivo di domande d'ammissione al servizio civile. In questo senso vengono proposte due sottovarianti. La prima prevede il mantenimento del fattore 1,5 e contemporaneamente l'introduzione di un nuovo articolo 8a; la seconda un aumento del fattore a 1,8.

Sulla base di queste considerazioni si propongono pertanto due varianti: una fondata sulla „prova di fatto“ e l'altra su una „procedura facilitata“. Con la prima si rinuncia completamente, a parte una semplice dichiarazione in cui il richiedente afferma di avere motivi di coscienza per rifiutare il servizio militare, a chiedere un'argomentazione dettagliata e a verificarla singolarmente. La seconda variante, una via di mezzo tra la rinuncia completa a prendere in esame i motivi adottati per giustificare il conflitto di coscienza e l'esame degli stessi (ossia la procedura attualmente in vigore), si limita a mitigare i criteri della verifica. Rispetto al diritto in vigore, quest'ultima variante mantiene immutati i requisiti da rispettare per l'esposizione di un conflitto di coscienza.

Ponendo in consultazione due varianti intendiamo sondare se e in che misura le cerchie interessate sono disposte ad affrontare un cambiamento.

### **3.2.2 Variante 1: „prova di fatto“ (sottovariante fattore 1,5)**

#### **3.2.2.1 Il concetto di „prova di fatto“**

La procedura d'ammissione fondata sulla „prova di fatto“ parte dal principio seguente: se una persona si dichiara pronta a prestare un servizio civile considerevolmente più lungo del servizio militare a cui è tenuta, fornisce una prova sufficiente dell'esistenza di un conflitto di coscienza.

Questa soluzione rinuncia a verificare i motivi che spingono un giovane a chiedere di prestare servizio civile; richiede tuttavia una dichiarazione formale, in cui egli affermi di essere mosso da ragioni di coscienza. Introducendo l'obbligo di presentare una dichiarazione, l'avamprogetto prevede per la „prova di fatto“ condizioni più severe di quelle suggerite dalla già menzionata perizia del professor Tschannen. Una volta accettato il principio della „prova di fatto“, se il richiedente dichiara di essere pronto a prestare un servizio più lungo di quello militare è possibile rinunciare a porre qualsiasi altra condizione d'ammissione, in particolare per quanto concerne l'esame dei motivi di coscienza.

#### **3.2.2.2 Applicazione (panoramica)**

L'articolo 1 LSC deve mantenere il richiamo alla coscienza individuale. La legge resterà pertanto chiara in merito: il servizio civile è destinato alle persone che considerano il servizio militare inconciliabile con la loro coscienza. In questa maniera è possibile restare fedeli al carattere sostitutivo del servizio civile.

La domanda d'ammissione, inoltre, deve contenere inderogabilmente una serie di dichiarazioni del richiedente, che non vanno vincolate a condizioni o riserve (art. 16b LSC). Egli deve dichiararsi pronto a:

- prestare il servizio civile;
- farlo poiché considera il servizio militare incompatibile con la sua coscienza;
- prestare servizio conformemente alla legge in vigore e ottemperare agli obblighi da essa stabiliti.



Il secondo punto è importante, poiché senza di esso la soluzione proposta si avvicinerebbe moltissimo alla libera scelta tra servizio militare e servizio civile. Apponendo la sua firma, il richiedente dichiara di non voler prestare servizio militare, poiché ciò rappresenterebbe ai suoi occhi un conflitto di coscienza. La soluzione della "prova di fatto", tuttavia, rinuncia a verificare la veridicità di questa affermazione. L'introduzione dell'obbligo di fornire una prova corrisponde a quanto voluto, in origine, dal testo costituzionale: il servizio civile, infatti, è sempre stato concepito come una soluzione per gli obiettori di coscienza.

Con la terza dichiarazione il richiedente si impegna a portare avanti fino in fondo la scelta compiuta. Egli deve essere consapevole di ciò che questa comporta, in particolare deve rendersi conto delle differenze rispetto alla protezione civile e di che cosa significa esattamente il fatto che il servizio civile dura una volta e mezza il servizio militare.

Oltre alle dichiarazioni di cui si è detto al richiedente non viene domandata una giustificazione scritta. Non si tratta di pretendere da parte sua un'esposizione approfondita dei motivi all'origine del conflitto di coscienza. Ciò avrebbe senso se fossero previste, in caso di domanda lacunosa, delle conseguenze legali. Prendere in considerazione una simile misura significherebbe però riaprire la porta a un esame, non importa in che forma, delle ragioni di coscienza.

Nel caso le condizioni formali non siano soddisfatte, va pronunciata una decisione di non entrata in materia (art. 18 cpv. 2 LSC). È il caso, in particolare, quando:

- manca una delle dichiarazioni richieste;
- le dichiarazioni sono vincolate a condizioni e riserve;
- manca la firma in calce alla domanda;
- i dati sulla persona e sul suo obbligo di prestare servizio militare non sono stati messi a disposizione;
- il richiedente è stato dichiarato non idoneo al servizio militare;
- non vengono rispettate le condizioni generali stabilite dalla legge federale del 20 dicembre sulla procedura amministrativa (PA)<sup>3</sup> (quando, ad es., manca una procura firmata, nel caso il richiedente si faccia rappresentare da una terza persona).

Se al momento della domanda dovessero emergere dubbi sull'effettiva idoneità al servizio militare del richiedente, quest'ultima – come è già il caso oggi (art. 11 cpv. 2 dell'ordinanza sulla procedura d'ammissione al servizio civile<sup>4</sup>) – andrà (nuovamente) verificata.

Si è inoltre vagliata l'opportunità di esigere che il richiedente presentasse la propria domanda presso l'ufficio responsabile nell'ambito di un colloquio personale. Ciò lo costringerebbe a riflettere ancora una volta sulla sua decisione, per essere in grado di esporla di fronte a terzi. L'idea è stata tuttavia accantonata, dato che non avrebbe comportato una migliore selezione dei candidati: sarebbe stata un'inutile complicazione procedurale, che avrebbe ad esempio costretto un richiedente bregagliotto ad affrontare il viaggio fino a Mels o un altovallesano a spostarsi fino a Sumiswald semplicemente per consegnare una dichiarazione. Il vero effetto selettivo viene raggiunto attraverso la prova di fatto, ossia la disponibilità a prestare un servizio una volta e mezzo più lungo.

### **3.2.3 Variante 2: prova di fatto (sottovariante fattore 1,8)**

Quanto esposto al capitolo precedente (3.2.2.) vale sostanzialmente anche per la sottovariante che prevede un fattore di 1,8. Nel caso di questa sottovariante la prova di fatto è sottoposta a condizioni

---

<sup>3</sup> RS 172.021

<sup>4</sup> RS 824.016



più severe. D'altro canto si rinuncia invece alla facoltà di aumentare il fattore in caso di problemi ad assicurare gli effettivi dell'esercito.

### **3.2.4 Variante 3: “procedura semplificata”**

#### **3.2.4.1 Concetto e funzionamento**

La variante „procedura semplificata“ propone modalità di ammissione fondamentalmente in linea con quelle già valide oggi. Anche la procedura applicata finora prevedeva che il richiedente esponesse le sue ragioni di coscienza al cospetto delle autorità responsabili. Mentre attualmente l'esposizione deve avvenire in quasi tutti i casi per iscritto e oralmente (oggi di regola solo i testimoni di Geova battezzati non sono tenuti a sostenere un'audizione personale), la semplificazione della procedura farà dell'esposizione scritta la regola, mentre l'audizione personale rimarrà l'eccezione. Al candidato non sarà pertanto più chiesto di essere „credibile“ – aspetto che può essere valutato soltanto sulla scorta di un colloquio personale – ma più semplicemente di esporre i propri motivi in maniera „convincente“. L'esposizione del conflitto di coscienza, inoltre, non sarà più giudicata da una commissione, ma da un incaricato dell'Amministrazione. Se una motivazione scritta non risultasse convincente anche dopo che è stata espressa la richiesta di migliorarla, il candidato dovrà essere sentito di persona.

#### **3.2.4.2 Applicazione (panoramica)**

I criteri da soddisfare per quanto riguarda le due prime condizioni di ammissione rimangono fondamentalmente immutati: il richiedente deve invocare un imperativo morale, motivando perché a suo modo di vedere quest'ultimo è inconciliabile con il servizio militare.

La terza condizione – la “credibilità” dell'esposizione di questo conflitto di coscienza – viene giudicata, nel diritto vigente, dalla commissione d'ammissione dopo l'audizione personale, tenendo conto di cinque aspetti. Per ottenere l'ammissione non occorre tuttavia una precisa presa di posizione riguardo a ogni aspetto, dato che dopo l'audizione la Commissione d'ammissione valuta *globalmente* la credibilità dell'esposizione del conflitto di coscienza.

Questo approccio è illustrato nel messaggio del 21 settembre 2001<sup>5</sup> concernente la modifica della legge federale sul servizio civile.

Le cinque dimensioni che consentono di giudicare della credibilità dell'esposizione del conflitto di coscienza sono le seguenti:

- una dimensione piuttosto intellettuale o razionale: il richiedente è in grado di menzionare e spiegare il suo conflitto di coscienza e le esigenze morali che determinano il suo atteggiamento e il suo comportamento?
- una dimensione biografica: a partire da quando e in quali circostanze il conflitto di coscienza si è manifestato per la prima volta e come si è evoluto?
- una dimensione legata alle abitudini di vita: in che modo il richiedente applica nella sua quotidianità e in altre circostanze analoghe l'imperativo morale invocato?
- una dimensione che interessa le ripercussioni del conflitto di coscienza sul piano psicofisico: in che misura esso ha influito sulla salute e sullo stato d'animo del richiedente (rimorsi di coscienza, conflitti interiori)?

---

<sup>5</sup> FF 2001 5451ss.



\_ un'ultima dimensione, concernente la credibilità personale.

La procedura semplificata che vi proponiamo non cambierà nulla nel modo di intendere la coscienza e i suoi conflitti nonché nel modo in cui questi si comunicano. Si accontenterà tuttavia, in genere, di un'esposizione scritta. Non è però possibile pretendere un'esposizione scritta per ognuno degli aspetti evocati. Affinché i motivi addotti per illustrare il conflitto di coscienza siano ritenuti convincenti, sarà sufficiente che l'esposizione tocchi almeno una delle prime quattro dimensioni.

Per poter essere convincente, l'esposizione del conflitto di coscienza deve essere comprensibile, strutturata in maniera logica, non essere inconcludente e non deve contenere informazioni sbagliate (art. 16c cpv. 1). Es. 1: l'argomentazione di chi afferma di non voler utilizzare armi di persona, pur approvando per il resto l'esistenza di un esercito, non convince come rifiuto totale del servizio militare, poiché esiste la possibilità di prestare servizio senz'arma. Es. 2: chi si appella all'imperativo morale di promuovere sempre, con il proprio agire, la felicità degli esseri umani, dovrà sostenere anche che non intende soltanto la propria felicità e dovrà chiarire in che misura questo imperativo morale è, dal suo punto di vista, inconciliabile con l'obbligo di prestare servizio militare.

Le esigenze formulate dall'articolo 16c capoverso 1 possono essere in genere soddisfatte con poche frasi. Le parole da sole però non bastano: ai sensi dell'articolo 16c capoverso 2 il richiedente, infatti, deve inoltre prendere *personalmente* posizione su una delle quattro dimensioni (quest'ultime corrispondono alle lett. a-d dell'art. 18b LSC in vigore):

- \_ Su che cosa si fonda ai suoi occhi l'imperativo morale invocato?
- \_ A seguito di quali influenze o eventi è nato e si è sviluppato in lui il conflitto di coscienza?
- \_ In che modo egli dà seguito, in altri ambiti della sua vita, all'imperativo morale invocato?
- \_ Come influisce il conflitto di coscienza sulla sua sensibilità e sulla sua vita?

Queste dimensioni aggiungono all'aspetto della „convinzione“, considerato dal punto di vista dei contenuti, un secondo aspetto, ossia l'autenticità: deve emergere (almeno presumibilmente), che la presa di posizione è personale e autentica. Es.: una presa di posizione incomprensibile o che non può essere messa in relazione con l'imperativo morale (contenuto) oppure che è stata palesemente copiata da un modello (ad es. da internet), non è sufficiente.

È impossibile dare indicazioni precise sul grado di convinzione che deve raggiungere un'esposizione. La formulazione degli articoli 18 e 18a, secondo cui l'esposizione deve risultare convincente nei suoi punti essenziali, lascia intendere che le esigenze non devono essere troppo restrittive. La revisione qui proposta, tuttavia, le inasprisce, in modo che la domanda d'ammissione possa essere ritenuta soddisfacente anche senza essere seguita da un'audizione.

Se il conflitto di coscienza risulta convincente già sulla base dell'esposizione scritta e se sono soddisfatte tutte le condizioni formali, l'organo di esecuzione decreta l'ammissione al servizio civile (art. 18a).

Se le esposizioni presentate non sono giudicate soddisfacenti per convincere dell'esistenza di un conflitto di coscienza, o se sono noti elementi o circostanze che entrano in aperta contraddizione con quanto afferma il richiedente, l'organo di esecuzione sottopone la domanda a un'ulteriore verifica. Innanzitutto il richiedente viene invitato a completare la sua domanda per iscritto, rispondendo alle questioni rimaste aperte (art. 16d cpv. 3). Se i dubbi non dovessero essere fugati neanche a questo punto, egli viene convocato a un'audizione (art. 18 cpv. 1). Quest'ultima ha inoltre sempre luogo, se il richiedente ne fa espressa domanda e se l'ammissione non può essere decretata altrimenti.



### 3.2.5 Valutare le varianti “prova di fatto” e “procedura semplificata” in base ai criteri della mozione: conclusione

La mozione Studer chiede di rivedere la procedura d'ammissione in base a cinque criteri, così che essa comporti una riduzione dei costi e un onere significativamente inferiore per tutti i coinvolti, si fondi su principi trasparenti, giunga a risultati equi e tenga conto della prova di fatto.

I verbali delle sedute commissionali e dei dibattiti al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati non permettono di specificare con sufficiente precisione che cosa si intenda con questi cinque criteri. Noi li precisiamo così:

- riduzione dei costi: i costi della procedura semplificata, che saranno a carico della Confederazione, saranno notevolmente inferiori a quelli della procedura attuale;
- un onere significativamente inferiore: con onere intendiamo tutte le risorse che si rendono necessarie (in particolare: tempo, lavoro e personale coinvolto), distinguendo in particolare tra l'onere affrontato dal richiedente e quello a carico dell'Amministrazione;
- fondarsi su principi trasparenti: per noi trasparenza significa che la procedura e i criteri per l'ammissione siano facilmente comprensibili e possano essere comunicati con chiarezza ai (giovani) cittadini;
- giungere a risultati equi: la procedura porta a risultati equi quando i criteri d'ammissione possono essere oggetto di giudizio, se tutti i richiedenti sono trattati sulla base degli stessi principi giuridici e quando si può garantire che la domanda e la sua motivazione rispecchiano il punto di vista e le convinzioni del richiedente;
- tener conto della prova di fatto: se per prova di fatto si intende la disponibilità a prestare un servizio civile che dura di più rispetto al servizio militare, si può affermare che entrambe le varianti proposte – come già l'attuale procedura – ne tengano conto. Considerare la prova di fatto significa per noi istituire una procedura che riconosce, nella disponibilità a prestare un servizio più lungo, la prova dell'insorgere di un conflitto di coscienza a seguito dell'obbligo di prestare servizio militare. Con una simile soluzione si rinuncia al *rilevamento e all'esame* delle ragioni all'origine del conflitto di coscienza, non però del tutto alla richiesta di una dichiarazione che segnali l'esistenza di un problema di coscienza.

<b>criteri proposti dalla mozione</b>	<b>variante „prova di fatto“ (sottovarianti 1,5 e 1,8)</b>	<b>variante „procedura semplificata“</b>
riduzione dei costi	Consentirebbe considerevoli risparmi. Se si calcolano 2500 domande all'anno, basterebbe annualmente circa l'80% delle percentuali di occupazione. I costi salariali sarebbero relativamente contenuti, dato che occorrerebbe un trattamento specializzato solo per un numero	Pure questa variante consentirebbe importanti risparmi, poiché anch'essa sopprime la commissione d'ammissione e il servizio di controllo garantito dalla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia. A seconda di quanti richiedenti verrebbero sentiti, i costi sarebbero tuttavia maggiori nella misura di più del doppio rispetto alla variante „prova di fatto“. Anche se questa procedura comporterebbe meno domande rispetto all'altra variante, resterebbe molto più onerosa finanziariamente. I costi per ogni posto di lavoro sarebbero maggiori, poiché le dichiarazioni andrebbero trattate più in dettaglio.



		limitato di dichiarazioni.	
onere significativamente inferiore	per l'Amministrazione	L'onere si ridurrebbe al minimo, dato che le domande andrebbero esaminate solo dal punto di vista formale. La procedura di prima istanza durerebbe solo alcuni giorni.	Complessivamente l'onere si ridurrebbe in larga misura, poiché la procedura completa verrebbe condotta da pochi impiegati. Rispetto alla procedura in vigore, l'esame della domanda in fase istruttoria sarebbe più oneroso, dato che la possibilità di concedere un'ammissione verrebbe verificata anche dal punto di vista dei contenuti e che andrebbero sovente richieste dichiarazioni supplementari. La riduzione dell'onere complessivo dipenderebbe dalla quota di richiedenti che verrebbe convocata per un'audizione: ciò determinerebbe anche la durata della procedura di prima istanza (ossia se essa durerà qualche giorno oppure mesi).
	per il richiedente	L'onere sarebbe minimo: basta che il formulario per la domanda sia stato correttamente riempito. Chi presenterebbe sin da subito una domanda completa, verrebbe ammesso entro pochi giorni.	Domanda: presentare una domanda in seguito alla quale non occorra più un'audizione rappresenterebbe un onere maggiore rispetto alla procedura attualmente in vigore. Audizione: per il richiedente che viene sentito l'onere rimarrebbe lo stesso rispetto alla procedura attualmente in vigore. Complessivamente: la procedura diventerebbe meno onerosa nel caso in cui il richiedente venga ammesso senza essere convocato a un'audizione. Egli dovrebbe tuttavia prepararsi all'eventualità di dover completare la domanda e di presentarsi all'audizione, con un corrispondente prolungamento della procedura. Nel caso ideale l'opportunità di evitare l'audizione personale dovrebbe compensare l'onere supplementare costituito dalla redazione dettagliata della domanda.
principi trasparenti		La trasparenza sarebbe garantita su tutta la linea: i criteri di ammissione sarebbero semplici e chiari.	La trasparenza sarebbe garantita solo in parte; la procedura preliminare e la decisione materiale implicherebbero giudizi soggetti a valutazione, poiché seguirebbero criteri difficili da spiegare al profano e comunque di ardua comprensione.
risultati equi		Sarebbero totalmente garantiti: i criteri di ammissione puramente formali garantirebbero la parità di trattamento; non si rischierebbe che il richiedente sia preso dal panico di fronte alla necessità di redigere una	I risultati potrebbero essere ingiusti, siccome è necessario giudicare di processi interiori di difficile valutazione. L'uso di concetti giuridici dai contorni incerti e la necessità di prendere decisioni soggettive comporterebbero il rischio di non trattare tutti i richiedenti allo stesso modo. Panico di fronte alla necessità di redigere la domanda o versioni copiate potrebbero essere individuati solo con difficoltà. I richiedenti che si esprimono meglio per



	domanda personale.	iscritto e che sono ferrati intellettualmente e razionalmente potrebbero essere ammessi con più facilità in maniera diretta, senza dover affrontare un'audizione.
prova di fatto	Ne terrebbe conto.	Ne terrebbe conto solo in parte. Il fattore 1,5 già oggi in vigore, tuttavia, costituirebbe in parte una prova di fatto.

### **Conclusione:**

Tutte le varianti sono in linea con le richieste della mozione Studer. Rispetto alla soluzione fondata sulla procedura semplificata, quella della prova di fatto le rispetterebbe tuttavia molto meglio: permetterebbe infatti di comprimere i costi procedurali e l'onere di tutte le parti coinvolte in misura maggiore e giungerebbe a risultati più trasparenti ed equi. La variante "procedura semplificata" presenta, da parte sua, quattro aspetti problematici: 1. Rinunciando all'audizione personale è impossibile verificare se la domanda è stata effettivamente redatta dal richiedente. 2. Limitare la motivazione alla sola dichiarazione scritta ne rende la redazione più difficile: quello che prima poteva venir chiarito durante il colloquio personale, dovrà in futuro esser messo nero su bianco. Ciò discrimina le persone che non sono abituate a esprimersi per iscritto e non rispetta una delle richieste della mozione Studer, ossia ridurre l'onere rappresentato dalla procedura d'ammissione. Va ricordato che già oggi, sovente, molte delle domande inoltrate adducono motivazioni piuttosto deboli. 3. Decidere se un richiedente debba essere convocato a un'audizione personale è un atto soggettivo, che non può essere vincolato a criteri veramente trasparenti. 4. Quanto più restrittivi sono i requisiti che l'esposizione scritta deve rispettare, tanto maggiore sarà il numero di audizioni personali e tanto meno sarà possibile risparmiare sui costi. Ciò significa che se l'obbligo di motivare verrà preso sul serio, la semplificazione della procedura consentirà un risparmio solo limitato. In caso contrario non avrebbe luogo, di fatto, alcuna selezione.

### **3.2.6 Tener conto dell'evoluzione degli effettivi dell'esercito**

#### **3.2.6.1 Soluzione „prova di fatto“ sottovariante 1,5 e „procedura semplificata“**

La prassi di ammissione applicata finora fa sì che solo al 6% dei richiedenti è rifiutata l'ammissione al servizio civile. Una modifica della procedura che non interviene sulla durata del servizio civile non porterà ad un significativo aumento delle domande. La revisione non dovrebbe pertanto avere importanti ripercussioni sugli effettivi dell'esercito (per un'esposizione più dettagliata in merito rimandiamo al cap. E.7) che, al momento, vive ancora gli effetti positivi del passaggio al sistema Esercito XXI. A partire dal 2004, infatti, rispettivamente 20'000 e 28'000 militi non hanno ricevuto nessun ordine di marcia, pur non avendo ancora assolto il loro obbligo di servizio, perché per loro non era previsto nessun impiego.

In Austria, dopo la rinuncia all'esame dei motivi di coscienza il numero dei civilisti è notevolmente aumentato. Nel contempo, tuttavia, la quota delle persone non idonee al servizio militare è rimasta bassa se paragonata alla Germania e anche alla Svizzera. La percentuale delle persone dichiarate non idonee e quella di chi presta servizio civile sono, in Austria, praticamente le stesse che in Svizzera e si situano attorno al 40%. Il *Bundesheer* riesce a trovare gli effettivi di cui ha bisogno. La soluzione della prova di fatto, introdotta dapprima solo provvisoriamente, ha pertanto potuto essere confermata a titolo definitivo.



Dato che non è possibile prevedere completamente quale sarà l'evoluzione del numero di domande in Svizzera, sulla scorta di considerazioni politiche si è deciso di introdurre un meccanismo di correzione, che consentirà alle autorità responsabili di garantire gli effettivi dell'esercito. Esso sarà fatto scattare a condizione che si delinei un'evoluzione preoccupante e che questa sia riconducibile a un aumento massiccio della ammissioni al servizio civile. Per quanto riguarda invece altre cause, occorrerebbe vagliare l'eventualità di ricorrere ad altre possibilità di controllo. Nel contempo si è prevista la possibilità di ridurre la durata del servizio civile e con essa un ulteriore ostacolo all'ammissione, nel caso il fabbisogno dell'esercito lo consenta.

Il nuovo articolo 8a consentirebbe pertanto all'Assemblea federale di innalzare la durata del servizio civile ordinario, applicando un fattore di 1,8 al massimo, e ciò solo a condizione che gli effettivi dell'esercito non possano più essere assicurati a causa dell'elevato numero di persone ammesse al servizio civile. Sempre tenendo conto del fabbisogno dell'esercito, l'Assemblea federale potrebbe abbassare il fattore nella stessa misura, ossia fino a 1,2. Questo margine, superiore o minore dello 0,3 rispetto al fattore attualmente in vigore di 1,5 (e di +0,3 sul fattore attualmente in vigore di 1,1) rappresenta una soluzione flessibile e adeguata alla situazione, coerente anche dal punto di vista costituzionale. Il meccanismo proposto si muove nel settore (inferiore) della fascia di oscillazione delineata dal professor Tschannen nella sua perizia: un servizio civile la cui durata è compresa tra 1,3 e 2 volte il servizio militare è compatibile al dettato costituzionale.

#### **3.2.6.2 Soluzione „prova di fatto“ sottovariante 1,8**

Nel caso di questa variante si rinuncia alla possibilità di adattare la durata del servizio civile sulla base dell'evoluzione degli effettivi dell'esercito. Si introduce invece, allo scopo di assicurare gli effettivi dell'esercito, un aumento generalizzato del fattore per i soldati a 1,8.

## **4 Ripercussioni per la legislazione militare**

### **4.1 Servizio militare senz'arma**

La mozione Studer riguarda soltanto il servizio civile. Un esame delle ragioni di coscienza è previsto tuttavia anche nel caso del servizio militare senz'arma, che può essere richiesto in caso di conflitto di coscienza. Anche se la formulazione attuale dell'articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)<sup>6</sup> è stata elaborata parallelamente all'introduzione della LSC, essa va mantenuta così com'è poiché in questo caso è impossibile introdurre il principio della prova di fatto. La situazione su cui si basa il servizio militare senz'arma è diversa rispetto a quella del servizio civile, poiché si tratta soltanto di un'attribuzione ad altre funzioni, ma sempre all'interno dell'esercito.

Tra il 1994 e il 2004 il numero di persone ammesse al servizio militare senz'arma è rimasto abbastanza costante, attestandosi tra i 142 e i 165 casi all'anno. Nel 2005 è sceso a 135 e l'anno scorso a 65 militi. Siccome l'istanza che decide dell'ammissione è composta rispettivamente da personale del DDPS e delle amministrazioni militari cantonali, i costi di questa procedura sono praticamente irrilevanti.

### **4.2 Valutazione dell'idoneità al servizio militare**

Con la Revisione 09 della LM l'articolo 9 verrà riformulato. L'odierno capoverso 2 sarà cassato, poiché il reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva che fanno domanda di ammissione al servizio

---

<sup>6</sup> RS 510.10



civile è già disciplinata nella LSC e nell'ordinanza sulla procedura d'ammissione al servizio civile. Non esiste pertanto alcuna ragione per prevedere nella LM disposizioni particolari in merito.

Il tasso di persone dichiarate idonee al servizio militare al momento del reclutamento è di nuovo leggermente aumentato, raggiungendo nel 2006 circa il 64%. Grazie ad adeguate misure generali, questo limite andrà ancora leggermente corretto verso l'alto. In questo modo aumenterà non solo il numero di persone idonee al servizio militare ma anche quello delle persone che potranno essere ammesse al servizio civile.

#### **4.3 Presentazione della domanda e sue conseguenze – Obbligo di presentarsi al servizio militare successivo**

La mozione Studer chiede che siano ridotti gli oneri e i costi legati alla procedura d'ammissione. Non chiede invece espressamente di accelerarne i tempi. Rispetto al testo della mozione non esiste pertanto alcuna necessità di intervenire in merito al momento della presentazione della domanda e alle sue conseguenze per quanto riguarda il servizio militare successivo del richiedente.

La presentazione della domanda non deve però poter essere usata per ottenere in seconda battuta un rinvio, ossia inoltrando una richiesta, per poi ritirarla dopo l'inizio del servizio militare. Nel caso della prova di fatto, la rinuncia alla sospensione dell'obbligo di entrare in servizio (art. 17 LSC) servirà al seguente scopo: la procedura d'ammissione si concluderà nello spazio di alcuni giorni con una decisione, e la possibilità di ritirare la domanda dopo la comunicazione della decisione sarà preclusa (art. 18a cpv. 2). Nel caso della variante "procedura semplificata" ci si atterrà essenzialmente alla regolamentazione attuale. Solo chi presenta la sua domanda d'ammissione tre mesi prima del servizio militare successivo è esonerato dall'obbligo di entrare in servizio. Questo termine si accorda ampiamente con il disciplinamento delle domande di rinvio del servizio nell'esercito: i militi sono informati del servizio successivo con 20 settimane in anticipo. Le domande di rinvio devono essere inoltrate al più tardi 14 settimane prima dell'entrata in servizio, per quanto la ragione del rinvio possa essere già nota a quel momento.

In base al diritto vigente, chi non entra in servizio malgrado regolare chiamata e viene, in seguito, ammesso al servizio civile, non può essere punito per il rifiuto di prestare servizio militare. L'unica sanzione a disposizione può essere inflitta per "inosservanza di una chiamata". Questa fattispecie costituisce pertanto una semplice trasgressione e, nella prassi, viene punita con una multa disciplinare di circa 100.- franchi. Introducendo la prova di fatto, si fa in modo che il richiedente sia tenuto a presentare la sua domanda così che la decisione in merito possa essere presa prima dell'inizio del servizio militare successivo. Se egli non lo fa o se inoltra una domanda solo dopo l'inizio del servizio, senza aver rispettato la chiamata, dovrà essere punito in maniera sensibile. Gli uffici competenti del DDPS (Ufficio dell'uditore in capo) verificano pertanto se l'articolo 84 del codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM)<sup>7</sup> debba essere modificato e prevedere una fattispecie di delitto.

## **5 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare**

### **5.1 Situazione attuale**

La mozione chiede di aumentare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare così che, rispetto al sistema attualmente in vigore, l'onere sopportato dalla persona tenuta a versarla corrisponda meglio a quello della persona che assolve il suo obbligo militare di persona. L'autore della mozione ritiene, in particolare, che la tassa così come concepita oggi rappresenti una soluzione troppo comoda che,

---

<sup>7</sup> RS 321.0



inoltre, non rispetta il principio dell'equivalenza, alla base del postulato di parità di trattamento di fronte all'obbligo militare. L'aumento della tassa eliminerebbe incentivi distorti e permetterebbe di rispettare meglio tale principio.

## **5.2 Rapporto del Gruppo di economisti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sull'adeguamento dell'aliquota della tassa d'esenzione dall'obbligo militare**

Avvicinare l'onere rappresentato dalla tassa d'esenzione a quello rappresentato dal servizio militare consente di eliminare gli incentivi alla "via blu" (ossia all'esonero su certificato medico).

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, in qualità di autorità di vigilanza, ha incaricato il suo Gruppo di economisti di chiarire come può essere raggiunta questa equivalenza. Nel loro rapporto, gli esperti hanno riflettuto sulle questioni seguenti: in che misura esistono incentivi a farsi dichiarare inabili al servizio militare? Come può essere valutato il disciplinamento attuale in materia di tassa sostitutiva rispetto al principio dell'equivalenza? Quale aumento dell'aliquota andrebbe preso in considerazione? Essi giungono alla conclusione che il principio dell'equivalenza non viene rispettato, soprattutto se considerata la prospettiva di chi si accinge ad affrontare degli studi, poiché attualmente il servizio personale comporta un onere molto maggiore rispetto a quello rappresentato dal versamento della tassa d'esenzione. Nel caso, ad esempio, di uno studente che presta personalmente servizio, questo onere va considerato nell'ottica dei profitti che egli avrebbe potuto realizzare se avesse impiegato il tempo trascorso in servizio per svolgere invece altre attività.

I titolari di un diploma di apprendistato attivi professionalmente subiscono a causa del servizio militare perdite salariali inferiori rispetto agli studenti, che perdono un anno di lavoro durante il quale avrebbero potuto sfruttare la rendita derivata dalla loro formazione.

I calcoli elaborati dagli autori del rapporto consentono di concludere che la "via blu", ossia la possibilità di farsi dichiarare non idoneo al servizio militare, può essere resa meno attrattiva aumentando sensibilmente (ossia di quattro volte rispetto all'aliquota attuale) la tassa minima ai sensi della LTEO o rendendo più redditizio il servizio grazie ad un aumento dell'aliquota minima delle indennità di perdita di guadagno (IPG). La presente revisione di legge non prende in considerazione questa seconda opportunità.

Gli esperti considerano ad ogni modo che l'attuale aliquota della tassa d'esenzione del 3% sia corretta: occorre infatti rilevare che la possibilità di farsi dichiarare non idonei al servizio militare, considerata l'aliquota contenuta, è diventata una scelta più attrattiva soprattutto dopo che la durata dell'obbligo militare, e parallelamente anche quella del servizio sostitutivo, è stata ridotta. Mentre il servizio sostitutivo previsto da Esercito 61 andava dal 20° al 50° anno d'età e quello previsto da Esercito 95 si protraeva comunque ancora fino al 42° anno d'età, con Esercito XXI esso dura soltanto fino al 30° anno d'età.

Un aumento marcato della tassa minima comporterebbe un onere troppo elevato per le persone dichiarate non idonee al servizio militare che, pur desiderando prestare servizio militare o civile, non possono farlo a causa di obiettivi motivi medici.

Questo aumento, se eccessivo, sarebbe inoltre inconciliabile con il principio dell'imposizione fiscale sulla base della capacità economica. La tassa minima può essere considerata un'imposta personale (tassa pro capite). L'ammontare di questo tipo di tassa viene stabilito senza considerare la capacità fiscale del soggetto, e questo aspetto si rivela problematico nel caso egli non possa contare né su un



reddito né su un patrimonio<sup>8</sup>. Pur tenendo conto del fatto che la tassa minima non può gravare in maniera sproporzionata su persone senza reddito o con un reddito basso, un suo aumento a 400 franchi sembra essere ancora accettabile. Parallelamente verranno eliminate alcune agevolazioni previste finora. In questo modo, inoltre, sarà possibile rendere meno attrattivi i rinvii del servizio.

### 5.3 Obiettivi della revisione

Con la revisione proposta intendiamo abolire le agevolazioni e i doppioni, innalzare la tassa minima d'esenzione di 200 franchi, dando in tal modo seguito a quanto richiesto dalla mozione ma anche semplificando notevolmente la procedura cui sono chiamate ad attenersi le autorità cantonali che devono riscuotere la tassa.

Le agevolazioni che vanno abolite sono, in particolare, le riduzioni della tassa dovute alla regola dei 3 o 5 giorni (art. 15 LTEO), al numero totale di giorni di servizio prestati (art. 19 LTEO) come pure al numero di giorni di protezione civile svolti durante l'anno di servizio sostitutivo (art. 24 LPPC). Se considerate in relazione al principio di parità di trattamento di fronte all'obbligo militare, infatti, tutte queste agevolazioni sono ingiustificate.

Abolire la deduzione per le persone sposate e la deduzione per i costi legati alla cura di una persona disabile permette di sbarazzarsi di un doppione, poiché entrambe sono già sancite nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta diretta (LIFD)<sup>9</sup>. Ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera h<sup>bis</sup> LIFD, infatti, dal 1° gennaio 2005 è possibile dedurre i costi per la disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legislazione in materia. Nel quadro delle misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi del 6 ottobre 2006<sup>10</sup>, a partire dal 2008 verrà concessa, oltre la tariffa doppia, anche una deduzione per le persone sposate.

Aumentando la tassa minima da 200 a 400 franchi è possibile tener conto dell'obiezione secondo cui lo studente può cavarsela a buon prezzo.

Tutte le misure appena illustrate influiscono, complessivamente, come un aumento della tassa, e consentono di raggiungere quanto chiesto dalla mozione, grazie al loro effetto dissuasivo rispetto alla soluzione della "via blu" (l'esonero su certificato medico). Permettono inoltre di semplificare sensibilmente la procedura cui sono tenute le autorità cantonali incaricate di riscuotere la tassa d'esenzione dall'obbligo militare: esse non dovranno più tener conto dei giorni di servizio e potranno, per l'essenziale, riferirsi alla tassazione per l'imposta federale diretta.

## 6 Ulteriori obiettivi della presente revisione

### 6.1 Prestazioni a favore di chi presta servizio civile in caso di insolvenza dell'istituto d'impiego (art. 29 LSC)

Chi svolge il suo servizio civile in un istituto d'impiego insolvente, riceve le prestazioni finanziarie previste dall'articolo 29 LSC alla conclusione della procedura di fallimento o di pignoramento dell'istituto, e non prima. In futuro, l'organo di esecuzione potrà anticipare queste prestazioni alla persona interessata. Le pretese del civilista verso il suo istituto d'impiego vengono trasferite alla Confederazione, che potrà in questo modo farle valere rispetto alla massa fallimentare o nella

<sup>8</sup> E. Höhn / R. Waldburger, *Steuerrecht*, vol. 1, Haupt, Berna 2001, § 3, n. 57; E. Höhn, „Grundsätzliche Probleme des Militärpflichtersatzes“, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht* XXVI (1957/1958), pp. 222, 223.

<sup>9</sup> RS 642.11

<sup>10</sup> RU 2007 615



procedura di pignoramento. La base normativa necessaria a questo scopo sarà costituita dal nuovo articolo 29 capoverso 4.

## **6.2 Distintivi per le persone che prestano servizio civile (art. 40a LSC)**

Nei suoi interventi, specie se si tratta di operazioni di gruppo, il servizio civile viene regolarmente confuso con la protezione civile. Ciò può essere evitato munendo i civilisti di appositi distintivi. Nel caso di interventi in seguito a catastrofi ambientali andranno distribuite sopravvesti adatte. Non si tratta in alcun caso, tuttavia, di introdurre un'uniforme per il servizio civile, quanto piuttosto di garantire che il civilista possa essere riconosciuto nella sua funzione, di mettergli a disposizione un equipaggiamento adatto e di contribuire a conferire al servizio civile un profilo autonomo.

## **6.3 Diritto di ricorso dell'organo di esecuzione contro le decisioni degli incaricati dell'esecuzione (art. 63 LSC)**

Con l'abrogazione dell'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza sulla delega di compiti esecutivi del servizio civile (ODSC, RS 824.091) – sulla scorta dell'adeguamento di ordinanze federali alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007 – è venuto a cadere il diritto di ricorso dell'organo di esecuzione contro le decisioni degli incaricati dell'esecuzione. Ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa, un'ordinanza non è ritenuta sufficiente per sancire un diritto di ricorso. Il diritto di ricorso dell'organo di esecuzione va pertanto disciplinato nella legge: sarà questo il ruolo del nuovo articolo 63 capoverso 3. (L'art. 79 cpv. 2 LSC autorizza in linea di principio l'organo di esecuzione a trasferire compiti esecutivi a terzi).

## **6.4 Nuovo numero di assicurato AVS (art. 80 LSC)**

Il 23 giugno 2006 il Parlamento ha deciso di modificare la legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (nuovo numero di assicurato AVS). La modifica dovrebbe entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2008. La revisione della LAVS prevede che, per impiegare sistematicamente il numero di assicurato per scopi indipendenti dall'AVS, occorra una base giuridica. L'articolo 50e capoverso 1, in particolare, stabilisce che tale numero può essere impiegato in maniera sistematica al di fuori dell'assicurazione sociale della Confederazione, se ciò è previsto da una legge federale e se sono definiti lo scopo dell'impiego e gli aventi diritto.

L'organo di esecuzione per il servizio civile utilizza in maniera sistematica il numero di assicurato AVS nei seguenti ambiti:

- comunicazione di dati personali alle autorità cantonali per la definizione o il rimborso della tassa d'esenzione dall'obbligo militare ai sensi dell'articolo 7 lettera s dell'ordinanza sul sistema di informazione del servizio civile (RS 824.095);
- versamento di prestazioni ai sensi del regolamento per le indennità di perdita di guadagno (il numero di assicurato AVS deve essere indicato sul questionario IPG);
- collaborazione tra l'organo di esecuzione e uffici militari amministrativi e di comando.

Nella LSC manca tuttavia ancora una base giuridica formale come quella richiesta dalla revisione della LAVS. Per garantire l'impiego, nell'attuale contesto, del numero di assicurato AVS secondo la nuova impostazione, occorrerà introdurre un nuovo articolo 80 capoverso 1<sup>er</sup> LSC analogo, nella formulazione, a quanto previsto nel disegno di revisione della legge militare (art. 146 cpv. 2 LM).

Per quanto concerne le indennità di perdita di guadagno, l'autorizzazione di impiegare il numero di assicurato AVS è prevista essenzialmente dall'articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 25



settembre 1952 sull'indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG, RS 834.1). Esso consente espressamente di applicare la LAVS per analogia quando si tratta del numero di assicurato. La cooperazione dell'organo di esecuzione e degli istituti di impiego – e dunque anche il loro ruolo nell'insieme della procedura – non è chiaramente definita. Allo scopo di creare una base giuridica esplicita, in allegato alla revisione della LSC l'articolo 21 capoverso 1 LIPG va pertanto modificato di conseguenza.

#### **6.5 Accesso dell'organo di esecuzione del servizio civile ai dati del casellario giudiziale (art. 12, 22 cpv. 5, 80 cpv. 1<sup>quater</sup> e 80a cpv. 3 e 4 LSC, art. 365 e 367 CP)**

L'articolo 367 capoverso 2 lettera j CP consente all'organo di esecuzione di consultare i dati del casellario giudiziale. La finalità di questo accesso viene però definita soltanto a livello di ordinanza. catalogo dei compiti per i quali esso è giustificato va pertanto completato con la menzione dei compiti che riguardano l'esecuzione della LSC: nel caso della variante "procedura semplificata" l'organo di esecuzione ha bisogno di consultare – come finora – i dati del casellario giudiziale che occorrono per valutare una domanda d'ammissione (art. 365 cpv. 2 lett. l CP). Nella variante „prova di fatto“, invece, tale accesso non si giustifica più. Il diritto di accesso in vigore, che consente alla Commissione di esaminare le persone che svolgono servizio civile, resterà immutato nel caso di entrambe le varianti (prova di fatto: art. 365 cpv. 2 lett. l CP; procedura semplificata: art. 365 cpv. 2 lett. m CP). L'organo di esecuzione, inoltre, avrà il diritto di consultare i dati del casellario giudiziale, nel caso occorra chiarire l'attitudine della persona che presterebbe servizio civile in settori delicati (prova di fatto: art. 365 cpv. 2 lett. m CP; procedura semplificata: art. 365 cpv. 2 lett. n CP). Esclusivamente a questo scopo, inoltre, verrà autorizzato l'accesso a dati concernenti procedure penali in corso. L'articolo 367 capoverso 4 CP sarà completato di conseguenza. Contemporaneamente potrà essere corretto un errore nel testo dell'articolo, secondo cui si tratterebbe di „richieste di estratti del casellario giudiziale registrati in relazione a procedimenti penali pendenti“, quando nel casellario vengono invece registrati “dati su procedimenti penali pendenti” in generale.

Nella LSC occorrerà inoltre chiarire in che misura i dati concernenti procedimenti penali vadano considerati rilevanti. L'articolo 12 (esclusione dal servizio civile) viene di conseguenza modificato in entrambe le varianti, mentre si introduce un nuovo articolo 22 capoverso 5 (valutazione dell'idoneità per un impiego particolare). L'articolo 16d capoverso 2 della variante “procedura semplificata” definisce a che scopo l'organo di esecuzione, nell'ambito dell'esame della domanda, può prendere visione di dati concernenti eventuali sentenze. In entrambe le varianti viene inoltre introdotto un nuovo capoverso 1<sup>quater</sup> all'articolo 80 che autorizza non solo a elaborare, ma anche ad archiviare nel sistema ZIVI+ i dati del casellario giudiziale che hanno consentito di pronunciare decisioni concrete.



## **B. Revisione LSC, variante “prova di fatto” (sottovarianti 1,5 e 1,8): commento ai singoli articoli**

### **Art. 1**

Capoverso 1: la disponibilità a prestare servizio civile, malgrado esso sia più lungo del servizio militare, deve essere motivata con un conflitto di coscienza. Il candidato al servizio civile continua pertanto a essere tenuto a fare esplicito riferimento alla propria coscienza e a un conflitto con il servizio militare. La dichiarazione di disponibilità a prestare un servizio più lungo rende in qualche modo superflua una spiegazione delle ragioni morali o etiche del richiedente; essa serve, d'altra parte, affinché egli prenda esplicitamente posizione in merito.

I capoversi 2 e 3 vengono a cadere, dato che un'esposizione dettagliata e un esame dei motivi di coscienza non sono più previsti.

### **Art. 4 cpv. 2<sup>bis</sup>**

Impieghi del servizio civile nel settore agricolo sono contemplati nel contesto di progetti per il miglioramento dell'infrastruttura, per l'allestimento e la cura di superfici di compensazione ecologica e per la cura delle foreste. Per adempiere questi compiti le aziende agricole riconosciute ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 come istituti di impiego si vedono di regola assegnato annualmente un contingente di giorni di impiego di servizio civile.

Rispetto ad altri istituti d'impiego, le aziende agricole sono particolarmente adatte per le assegnazioni d'ufficio, decise nel caso in cui persone tenute a prestare servizio civile non abbiano collaborato in misura sufficiente nella ricerca di un posto e nelle trattative con i datori di lavoro. Per gli istituti d'impiego, le persone assegnate d'ufficio costituiscono, di solito, un onere considerevole in termini di accompagnamento (introduzione, gestione del lavoro). È così che in questi casi l'organo d'esecuzione si ritrova ad avere ben poche possibilità di scelta.

Aggiungere all'articolo 4 il capoverso 2<sup>bis</sup> consente di rimediare a questa lacuna, e incoraggia le aziende agricole a collaborare maggiormente nell'esecuzione di assegnazioni d'ufficio. L'incentivo è costituito semplicemente dalla possibilità di impiegare persone assegnate d'ufficio per progetti non menzionati dal capoverso 2 e senza tener conto dei contingenti. Entrano tuttavia in considerazione soltanto le aziende agricole riconosciute ai sensi del capoverso 2 e con le quali l'organo di esecuzione è in stretto contatto. L'impiego a titolo eccezionale di persone assegnate d'ufficio nella produzione agricola costituisce per le aziende interessate un valore aggiunto, e un risarcimento per la loro collaborazione in un compito ingrato. Questa nuova misura dovrebbe consentire di portare da 60 a 70 le assegnazioni d'ufficio annuali nell'agricoltura.

### **Art. 8 (solo per la sottovariante 1,8)**

Il fattore dovrà essere aumentato soltanto nel caso di soldati e sottufficiali, non però di sottufficiali superiori e di ufficiali, dato che soltanto per queste funzioni si teme che l'introduzione della soluzione della “prova di fatto” possa creare problemi per assicurare gli effettivi dell'esercito. Da questo innalzamento del fattore ci si attende ripercussioni tali da giustificare una rinuncia a un'ulteriore possibilità di correggere il fattore, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8a per la sottovariante 1,5.



### **Art. 8a Adeguamento della durata del servizio civile ordinario (solo per la sottovariante 1,5)**

Capoverso 1 lettera a: il fattore potrà essere innalzato soltanto se, per un periodo di almeno due anni, una lacuna negli effettivi dell'esercito potrà essere ricondotta a un corrispondente aumento di ammissioni al servizio civile. Tra la lacuna negli effettivi dell'esercito e l'aumento di ammissioni al servizio civile deve pertanto sussistere un'interrelazione diretta. Altre circostanze (ad es. lo sviluppo demografico, un aumento delle persone dichiarate non idonee al servizio militare) non costituiscono da sole ragioni per innalzare il fattore che definisce il rapporto tra le durate dei due servizi.

Qualche osservazione in merito al concetto di „fabbisogno di personale dell'esercito“. L'esercito si compone dall'esercito attivo e dalla riserva (art. 2 dell'ordinanza del 4 ottobre 2002 sull'organizzazione dell'esercito, OEs<sup>11</sup>). Questi sono composti di volta in volta dall'effettivo regolamentare e dalla riserva di prontezza dei loro corpi di truppa e delle loro formazioni (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sull'organizzazione dell'esercito, OOE<sup>12</sup>). Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) promulga le tabelle degli effettivi regolamentari (art. 2 cpv. 2 OOE). L'articolo 5 OEs definisce il numero massimo di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare per l'esercito attivo e per la riserva. Si tratta di un valore limite. L'effettivo reale dell'esercito, che dipende dalle tabelle degli effettivi regolamentari promulgate dal DDPS (art. 5 cpv. 3 OEs), può attestarsi al di sotto di questo valore.

Il concetto di „fabbisogno di personale“ corrisponde agli effettivi reali dell'esercito, più le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare incorporate negli stati maggiori del Consiglio federale o che conformemente all'articolo 60 LM non sono incorporate in formazioni (art. 5 cpv. 3 OEs).

Con „i fattori di cui articolo 8 capoverso 1“ intendiamo che anche il fattore 1,1, valido per sottufficiali e ufficiali, può essere innalzato. Se ad esempio gli effettivi di ufficiali dell'esercito non dovessero più essere garantiti a causa di un aumento del numero delle loro ammissioni al servizio civile, si potrebbe eventualmente pensare di correggere verso l'alto esclusivamente il fattore che li riguarda.

Capoverso 1 lettere b e c: è possibile ridurre il fattore se gli effettivi dell'esercito lo consentono. A questo scopo, non importa se il fattore in uso precedentemente sia stato innalzato in virtù della lettera a, e di quanto. La riduzione prevede d'altra parte una riserva per ex alti sottufficiali o ufficiali. Nel loro caso il fattore non può scendere sotto l'1,1, dato che è strettamente necessario mantenere il presupposto per la prova di fatto.

All'interno della fascia di oscillazione compresa tra 1,5 e 1,2 e in particolar modo nel caso di annullamento di aumenti precedenti, l'Assemblea federale dispone di un margine discrezionale. Essa può decidere a seconda del fabbisogno di personale dell'esercito e del numero di persone soggette all'obbligo di leva.

Capoverso 2: un'eventuale diminuzione del fattore interesserà soltanto chi è stato ammesso al servizio civile dopo che la riduzione è stata decisa. In questo modo si intende da un lato impedire che venga favorito chi ha tirato per le lunghe il servizio civile rinviandolo ripetutamente e, dall'altro, permettere all'istituto d'impiego di rispettare la propria pianificazione.

Analogamente, un eventuale innalzamento del fattore non deve ripercuotersi sulle decisioni di ammissione già pronunciate. Lo scopo della correzione del fattore è gestire in prospettiva futura il flusso di persone dall'esercito al servizio civile. Non deve pertanto avere nessuna ripercussione su chi è già stato ammesso al servizio civile. Questi è tenuto a prestare il numero di giorni previsti al momento in cui la sua ammissione è stata decisa.

---

<sup>11</sup> RS 513.1

<sup>12</sup> RS 513.11



## **Art. 12**

Il capoverso 1 dell'attuale articolo 12 viene modificato. L'aggiunta della menzione delle misure privative della libertà è apparsa necessaria, per poter contemplare anche casi che corrispondono all'articolo 19 capoversi 1 e 3 CP<sup>13</sup>. Occorre poter escludere dal servizio civile anche chi è stato assolto perché al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito, ma si è visto inflitte misure privative della libertà. L'articolo 22 del disegno di revisione della LM contiene la stessa integrazione. Una condanna penale o misure privative della libertà implicano tuttavia un'esclusione dal servizio civile soltanto se in ragione di circostanze personali specifiche il richiedente risulta effettivamente inadatto.

Capoversi 2 e 3: per la prima volta viene introdotta nella legge la possibilità di essere riammessi al servizio civile. Le ragioni sono le stesse che possono portare a una riammissione nell'esercito, con la sola eccezione che il servizio civile, in quanto servizio sostitutivo, non può far dipendere una riammissione dal suo fabbisogno di personale.

Per pronunciare la sua decisione l'organo di esecuzione deve poter disporre degli atti relativi alla pena e alla sua esecuzione. Il diritto di accedere ai dati del casellario giudiziale riguarda soltanto i casi passati in giudicato e non le procedure pendenti.

## **Art. 16a Forma della domanda**

Capoverso 1: Il primo periodo della normativa vigente rimane; il secondo, che concerne la presentazione di domande per via elettronica, è integrato nel capoverso 2.

Capoverso 2: occorrerà stabilire a livello di ordinanza se introdurre un formulario standard.

## **Art. 16b Contenuto della domanda**

Capoverso 1: la domanda deve contenere innanzitutto una dichiarazione in cui candidato afferma di voler prestare servizio civile per ragioni di coscienza. La „dichiarazione“ non è una motivazione della domanda, ma lo spazio in cui il candidato afferma semplicemente di vivere un conflitto di coscienza che lo rende pronto ad assumersi l'onere di un servizio civile. Il conflitto di coscienza non va né chiarito né motivato.

Capoverso 2: i dati necessari concernenti il richiedente e il suo obbligo di leva vengono oggi desunti dal libretto di servizio e dal PISA. Al momento non è ancora chiaro che forma assumerà in futuro il libretto di servizio, che potrebbe essere trasformato in un documento elettronico. Spetta al Consiglio federale stabilire quali documenti di identità (libretto di servizio o altri) vadano richiesti. Se si dovesse prevedere l'uso di un formulario, ad esempio, esso consentirebbe di rilevare i dati personali. Il capoverso 2 propone dunque una formulazione aperta. In questo modo, eventuali modifiche introdotte dall'Amministrazione militare non renderebbero subito indispensabile una revisione della LSC.

Non si chiede di presentare un curriculum vitae separato: un formulario consentirebbe di rilevare direttamente i dati sulla formazione scolastica e professionale necessari per assegnare più tardi un impiego.

I dati sull'obbligo di leva riguardano l'idoneità al servizio e informazioni necessarie a calcolare i giorni ancora da prestare e la compensazione per perdita di guadagno. I dati possono essere richiesti sia al candidato, sia ad altri uffici (art. 16c cpv. 1 LSC).

---

<sup>13</sup> RS 311.0



### **Art. 16c Trattazione della domanda**

Dato che la variante „prova di fatto“ non prevede più un esame dei motivi di coscienza, eventuali condanne che potrebbero contraddire le ragioni di coscienza addotte non vengono più tenute in considerazione nella trattazione della domanda. Per questa ragione si rinuncia, al contrario di quanto avviene nel diritto in vigore e nella variante “procedura semplificata”, a rilevare i dati del casellario giudiziale.



### **Art. 17 Effetto della domanda d'ammissione**

Va abrogato l'effetto preventivo della presentazione della domanda, che prevedeva la sospensione dell'obbligo di entrare in servizio: tale misura sarà infatti superflua, dal momento che le domande potranno venir giudicate molto velocemente. Le decisioni relative a domande complete possono essere prese nello spazio di una settimana. Spetta pertanto al candidato inoltrare la domanda con sufficiente anticipo sull'inizio di un nuovo servizio militare.

A differenza della variante "prova di fatto", nel caso della procedura semplificata l'effetto sospensivo della presentazione della domanda verrà mantenuto. Questo però a condizione che la domanda sia inoltrata al più tardi tre mesi prima dell'inizio di un nuovo servizio militare. Questo margine di tempo dovrebbe permettere in ogni caso di evadere la domanda a tempo, anche nel caso si renda necessaria un'audizione personale.

### **Art. 18 Decisione**

Capoverso 1: la commissione d'ammissione viene abolita. Le ammissioni saranno decise dall'organo di esecuzione.

Capoverso 2: sono ammesse le persone la cui domanda rispetta i criteri formali previsti. In caso contrario non si entra in materia. La lettera c integra l'articolo 16a capoverso 2: la dichiarazione non deve essere vincolata a riserve o condizioni.

Si è rinunciato di proposito a disciplinare l'esclusione di chi si è reso colpevole di un'infrazione o di un delitto gravi. Questo perché in tal caso la persona interessata viene esclusa dall'esercito (art. 22 del disegno di revisione della LM). Poiché queste persone non sono più soggette all'obbligo di leva, non sono ovviamente nemmeno tenute a presentare una domanda per essere ammesse al servizio civile. Se l'organo d'esecuzione del servizio civile dovesse disporre di nuove informazioni, le comunica all'esercito che provvederà a verificare l'eventualità di un'esclusione del richiedente.

Capoverso 4: la procedura d'ammissione rimane gratuita. La procedura amministrativa di prima istanza non prevede risarcimenti delle parti.

### **Art. 18a Notifica della decisione**

Capoverso 1: la notifica della decisione al Dipartimento viene abrogata, poiché è abolito anche il suo organo di controllo. La notifica all'organo di esecuzione diventa invece obsoleta, dato che la decisione viene presa direttamente da quest'ultimo e non più, come in precedenza, dalla commissione d'ammissione.

Capoverso 2: la Commissione di ricorso DFE (REKO EVD) aveva autorizzato il ritiro della domanda anche dopo la decisione di ammissione al servizio civile, a condizione che quest'ultima non fosse ancora entrata in vigore. Questa possibilità presenta aspetti problematici, poiché potrebbe incoraggiare eventuali abusi. Sarebbe infatti possibile utilizzare una domanda d'ammissione al servizio civile come uno strumento per ottenere un rinvio del servizio militare precedentemente rifiutato dall'Amministrazione militare. Una volta ottenuto de facto il rinvio basterebbe ritirare, a servizio militare iniziato, la domanda. Il capoverso 2 intende escludere una simile eventualità. Chi viene ammesso al servizio civile e vuole tuttavia prestare servizio militare, può chiedere ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 di essere nuovamente incorporato nell'esercito. La richiesta verrà accettata se il richiedente ha già assolto un primo impiego nel servizio civile e se l'esercito è interessato alla sua riammissione.



### **Art. 18b Ammissione durante un servizio militare**

La legge riprende l'articolo 12 dell'ordinanza sulla procedura d'ammissione al servizio civile. Per ragioni organizzative è possibile che il licenziamento non avvenga „il giorno stesso“ della notifica della decisione di ammissione, ad esempio se la truppa si trova in un luogo discosto o se la comunicazione perviene soltanto tardi la sera. In questi casi eccezionali il licenziamento deve avvenire al più tardi il giorno seguente.

### **Art. 18c e 18d**

Questi articoli possono essere abrogati: l'articolo 18c diventa l'articolo 18a capoverso 1, il contenuto dell'articolo 18d viene ripreso dall'articolo 18 capoverso 3. I capoversi 2 e 3 dell'articolo 18d vengono semplicemente a cadere, dato che disciplinano aspetti legati all'audizione personale, che non si presentano più nell'ambito della variante „prova di fatto“; il capoverso 4 è inutile, perché si limita a stabilire un aspetto che comunque vale già di per sé.

### **Art. 22 cpv. 5**

L'accesso a dati del casellario giudiziale può avvenire sulla scorta di considerazioni concernenti la sicurezza di terze persone nel caso di impieghi in settori delicati (ad es. a contatto con bambini). Per poter chiarire nel singolo caso la presenza di una minaccia, l'organo di esecuzione deve poter accedere, prima di decidere un impiego, oltre ai dati relativi alle condanne penali anche agli atti di eventuali procedimenti penali pendenti. Visionati gli atti, l'organo di esecuzione può decidere di ignorare un accordo per un futuro impiego o disporre l'interruzione di un impiego in corso.

### **Art. 26 cpv. 4 e 5**

I capoversi 4 e 5 vengono cassati, poiché negli ultimi anni non sono stati applicati. Ciò si spiega, presumibilmente, da un lato con il miglioramento delle prestazioni della compensazione di perdita di guadagno e, dall'altro, con una maggiore flessibilità nella definizione degli impieghi.

### **Art. 29 cpv. 4**

Capoverso 4: il disciplinamento proposto colma una lacuna nella legge oggi in vigore. Non è accettabile che lo Stato obblighi giovani cittadini a prestare servizio civile, facendo loro sopportare l'intero rischio legato all'effettivo conseguimento delle prestazioni loro dovute in cambio. Se l'istituto d'impiego è insolvente, lo Stato deve assumersi la responsabilità. Si tratta di gestire l'obbligo di leva sulla base di principi di lealtà. Nel caso di persone giuridiche l'insolvenza risulta dalla dichiarazione di fallimento; nel caso di persone fisiche da una procedura di pignoramento senza risultati. In quest'ultimo caso non è necessario che la persona che ha prestato il servizio civile abbia subito a sua volta un pignoramento.

Il pagamento delle prestazioni da parte dell'organo di esecuzione consente di trasferire alla Confederazione (cessione legale) le pretese che il civilista avanza nei confronti dell'istituto d'impiego. Questi casi sono rari e il rischio finanziario assunto dallo Stato è pertanto limitato. Per assumere misure efficaci che permettano di evitare impieghi in istituti minacciati da insolvenza, l'organo di esecuzione dovrebbe sviluppare un'intensa attività di controllo, i cui costi sarebbero di molto superiori a quelli a cui si va incontro con la soluzione proposta.



## **Sezione 7: Distintivi per le persone che prestano servizio civile, per gli istituti di impiego e per gli impieghi di gruppo**

### **Art. 40a**

Capoverso 1: non si intende introdurre un'uniforme per i civilisti, né contrassegni unitari per tutti gli impieghi. Si tratta piuttosto di rendere riconoscibili quegli impieghi del servizio civile che avvengono a stretto contatto con l'opinione pubblica, differenziandoli in questo modo in particolar modo dalla protezione civile. I dettagli saranno elaborati nell'ambito della definizione dell'equipaggiamento da attribuire al servizio civile. Priorità verrà attribuita alla distribuzione di capi di abbigliamento semplici, funzionali e robusti, come ad es. magliette, cappellini o gilet e specialmente previsti contro le intemperie o per lavori particolari.

### **Art. 63 e 64**

Le disposizioni degli articoli 63 e 64 vengono riassunte in un'unica norma. Nella LSC non vengono ribadite disposizioni generali del diritto amministrativo, valide in ogni caso. È pertanto senz'altro possibile abolire l'attuale articolo 64 capoverso 1. Il capoverso 1<sup>bis</sup> dell'articolo 64 oggi in vigore viene a cadere, dato che l'introduzione della prova di fatto abolisce l'esame materiale dei motivi di coscienza adottati e con esso anche le facoltà di controllo e di ricorso del Dipartimento. Dato che le decisioni di ammissione vengono prese dall'organo di esecuzione e non più dalla commissione d'ammissione, il Dipartimento non dispone in ogni caso più di alcun diritto di ricorso. Un'unità amministrativa non ha infatti facoltà di ricorso nei confronti di un servizio a essa subordinato. A sua disposizione si trovano piuttosto altri strumenti, quali il diritto di impartire istruzioni o il diritto di avocazione<sup>14</sup>. Il capoverso 2 dell'articolo 64 viene integrato nell'articolo 63.

Il nuovo capoverso 3 dell'articolo 63 riprende un disciplinamento contenuto in precedenza nell'ordinanza sulla procedura d'ammissione al servizio civile, che dal punto di vista formale va ora sancito a livello di legge.

### **Art. 80**

Il capoverso 1<sup>bis</sup> lettera a viene abrogato, poiché con l'introduzione della prova di fatto viene a cadere la necessità di motivare la domanda.

Capoverso 1<sup>ter</sup>: l'uso sistematico del nuovo numero di assicurato AVS richiede una base legale. La formulazione corrisponde al disegno di revisione dell'articolo 146 capoverso 2 LM.

Capoverso 1<sup>quater</sup>: si tratta di creare una base giuridica esplicita per archiviare i dati necessari ad escludere o riammettere al servizio ai sensi dell'articolo 21 e per chiarire l'idoneità per impieghi particolari ai sensi dell'articolo 22 capoverso 5.

### **Art. 80a**

Poiché la commissione d'ammissione è abolita, vengono a cadere il capoverso 1 lettere e-f, il capoverso 1<sup>bis</sup>, il capoverso 2 secondo periodo, il capoverso 2<sup>bis</sup> e l'attuale capoverso 3.

L'attuale capoverso 5 può essere abrogato. L'obbligo di fornire gli atti d'esecuzione all'Archivio federale è infatti già sancito dall'articolo 6 della legge federale sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr, RS 152.1). Questo aspetto non deve pertanto essere disciplinato anche nella LSC. È probabile che in futuro l'Archivio federale rinunci a conservare le dichiarazioni prodotte sulla

---

<sup>14</sup> Commissione di ricorso DFE (REKO EVD) 5C/2004-141 e 5C/2004-148



scorta della variante della “prova di fatto”, dato che non presentano praticamente alcun interesse per la ricerca storica.

### **Disposizioni transitorie:**

#### **Art. 83b**

Le domande pendenti verranno giudicate in base al nuovo diritto. A questo scopo occorrerà eventualmente chiedere al candidato una dichiarazione, dove egli affermi di voler prestare servizio civile “ai sensi della presente legge” e di riconoscere pertanto le condizioni poste dalla LSC.

Chi ha finora beneficiato dell'effetto sospensivo dell'obbligo di presentarsi al servizio militare successivo che comporta l'inoltro di una domanda, continuerà a godere di questa tutela.

### **Modifiche del diritto in vigore:**

#### **Art. 365 cpv. 2 lett. l-m CP**

Già oggi l'articolo 367 capoverso 2 lettera j CP consente all'organo di esecuzione di accedere ai dati del casellario giudiziale. Le finalità di questo accesso, tuttavia, sono disciplinate solo a livello di ordinanza. Il catalogo dei compiti grazie ai quali è possibile consultare il casellario giudiziale sarà completato con quelli previsti dall'esecuzione della LSC. Occorre pertanto modificare l'articolo 365 capoverso 2 lettere l-m. L'esclusione dal servizio civile menzionata alla lettera l fa riferimento all'articolo 12 LSC, mentre la visione dei dati del casellario giudiziale allo scopo di verificare l'idoneità per impieghi in settori delicati (ad. es. a contatto con bambini) è prevista dall'articolo 22 capoverso 5 LSC ed è legata a considerazioni concernenti la sicurezza di terze persone.

#### **Art. 367 cpv. 4 CP**

All'organo di esecuzione deve essere garantita la facoltà di accedere ai dati relativi a una procedura penale pendente, in modo da poter verificare se un richiedente è idoneo a un impiego in settori delicati. Il catalogo delle autorità a cui viene concesso di prendere visione dei dati del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 367 capoverso 4 CP va pertanto esteso, e includere anche l'organo di esecuzione del servizio civile. Occorre inoltre precisare a quale scopo questo diritto viene garantito (cfr. art. 365 lett. m CP).

#### **Art. 21 cpv. 1 ultimo periodo LIPG**

L'articolo 21 della LIPG menziona gli organi responsabili dell'esecuzione della normativa sull'indennità di perdita di guadagno (gli stessi che possono, allo stesso scopo, ricorrere in maniera sistematica al numero AVS). Questo catalogo non contempla l'organo di esecuzione del servizio civile, e va pertanto completato.



## **C. Revisione LSC, variante “procedura semplificata”: commento ai singoli articoli**

### **Art. 1**

Capoverso 1: „esporre in maniera convincente“ sostituisce quanto richiesto finora, ossia „rendere credibile di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza“. A differenza della soluzione che si basa sulla prova di fatto, la procedura semplificata non si accontenta di una semplice dichiarazione in cui si invocano ragioni di coscienza e ci si dichiara disposti a prestare servizio civile. Essa pretende invece che la domanda di ammissione e le ragioni di coscienza che determinano il conflitto con l'obbligo di prestare servizio militare vengano motivate ai sensi dell'articolo 16c.

Dato che con questa variante il riferimento alla coscienza rimane fondamentale, il capoverso 2 rimane immutato.

Il capoverso 3 potrà invece essere abrogato. Si tratta di una disposizione rivolta principalmente ai membri della commissione d'ammissione. Essa stabilisce che l'imperativo al quale si appella il richiedente deve accordarsi con le sue rappresentazioni morali, e non con le presunte rappresentazioni morali della società o addirittura con la personale interpretazione dei membri della commissione d'ammissione. Poiché la commissione d'ammissione viene abolita, cade anche il destinatario (esterno) della norma. L'organo di esecuzione è d'altra parte libero di varare istruzioni in tale ambito all'indirizzo dei suoi collaboratori.

### **Art. 4 cpv. 2**

### **Art. 8a Adeguamento della durata del servizio civile ordinario**

### **Art. 12**

### **Art. 16a Forma della domanda**

Cfr. le considerazioni in merito alla variante “prova di fatto”.

### **Art. 16b Contenuto della domanda**

Capoverso 1: si continua fundamentalmente a richiedere l'esposizione del conflitto di coscienza invocato. Anche nel caso in cui il candidato solleciti di propria iniziativa un'audizione personale (art. 18 cpv. 1 lett. c), occorre comunque presentare una domanda scritta che comprenda una motivazione minima del conflitto di coscienza, sufficiente a garantire almeno l'entrata in materia. Se la domanda, malgrado la richiesta di completarla, rimane lacunosa, l'organo di esecuzione del servizio civile non entra in materia (art. 18a cpv. 2 lett. b).

Il capoverso 2 corrisponde alla variante „prova di fatto“. Rinviamo pertanto alle considerazioni esposte in precedenza.

### **Art. 16c Spiegazione del conflitto di coscienza**

Sulla base del diritto in vigore un candidato al servizio civile è tenuto a soddisfare tre condizioni: (1) deve invocare un imperativo morale, che (2) sia inconciliabile con l'obbligo di prestare servizio militare e (3) deve rendere credibile questo conflitto di coscienza. Per giudicare l'adempimento di questa terza condizione, ci si fondava finora su una suddivisione dei modi di comunicare e di rendere comprensibili processi personali e intrapsichici quali un conflitto di coscienza e ciò in cinque diversi orizzonti: una dimensione razionale, una biografica, una legata al modo di vivere, una alla sensibilità individuale e,



un'ultima, alla credibilità personale. Queste prospettive di valutazione erano finora esposte all'articolo 18b LSC. Durante l'audizione personale i membri della commissione d'ammissione erano tenuti a toccare tutte le dimensioni e a farvi riferimento per fondare la loro decisione. Le cinque dimensioni conservano il loro significato, anche nel caso in cui non abbia luogo un'audizione. Anche l'esposizione scritta di un conflitto, infatti, non può prescindere da questi cinque aspetti. La suddivisione in cinque dimensioni verrà pertanto essenzialmente mantenuta anche nella procedura semplificata.

Ai sensi dell'articolo 16c capoverso 1 il richiedente deve innanzi tutto chiarire quale imperativo morale è all'origine del conflitto di coscienza e perché questa è inconciliabile con l'obbligo di prestare servizio militare (condizioni prima e seconda). Ai sensi del capoverso 2 deve inoltre prendere personalmente posizione su almeno una delle dimensioni menzionate (terza condizione). Questo perché le prime due condizioni possono essere soddisfatte avvalendosi di frasi convenzionali e stereotipate, che non per forza devono essere farina del suo sacco. La presa di posizione personale consente di provare che non si tratta soltanto di formule viete ma che, al contrario, il richiedente sta cercando di delineare un atteggiamento di fondo personale, che gli è proprio, che ha radici nella sua maniera di pensare, di sentire e di agire e che riveste pertanto un grande significato ai suoi occhi. Il capoverso 2 illustra sotto quali punti di vista può manifestarsi l'autenticità dell'esposizione personale del conflitto di coscienza.

Sulla base del diritto vigente la commissione d'ammissione è tenuta a porre domande relative a tutte e cinque le dimensioni, per potere in seguito valutare la „credibilità“ dell'esposizione del conflitto di coscienza; per essere ammesso, il candidato è tuttavia tenuto a prendere posizione su ognuna di queste dimensioni. Dato che con l'introduzione della procedura semplificata di regola è già sufficiente la domanda scritta, le dimensioni sono coerentemente trasformate in opzioni, che consentono a un richiedente di esporre il proprio conflitto di coscienza in maniera „convincente“.

#### **Art. 16d Trattazione della domanda**

I capoversi 1 e 3 corrispondono all'articolo 16c della variante „prova di fatto“. Il capoverso 3 menziona in più la possibilità di completare la domanda.

Capoverso 2: l'organo di esecuzione del servizio civile deve poter accedere ai dati su condanne penali, poiché questi possono essere rilevanti per l'esame della domanda e possono fornire importanti indicazioni sull'atteggiamento morale del richiedente.

#### **Art. 18 Audizione personale**

Capoverso 1: la commissione d'ammissione viene abolita. Un'eventuale audizione, che ad ogni modo dovrebbe costituire un'eccezione, verrà condotta dall'organo di esecuzione.

Capoverso a: l'esposizione del richiedente è da ritenersi „convincente“ se rispetta le condizioni definite dall'articolo 16c, se segue una sua logica interna e se è priva di contraddizioni di vasta portata, se non esistono dubbi sulla verità di quanto vi si afferma (ossia se non entra in contraddizione con le informazioni su fatti e circostanze in possesso dell'organo di esecuzione; cfr. art. 18a cpv. 3 lett. b) e se si può ritenere che sia autentica e non sia stata ripresa meccanicamente da scritti di terzi. La prassi permetterà, se necessario, di definire con criteri più precisi che cosa si intende per „convincente“. Se l'esposizione non risulta tale nei suoi punti fondamentali, il richiedente viene sollecitato per iscritto a completare la sua domanda entro un termine preciso (art. 16d cpv. 3). Se egli non soddisfa o soddisfa solo in parte questa richiesta, allora lo si convoca per un'audizione personale.

Lettera b: per essere tenuti in considerazione, eventuali fatti e circostanze devono essere tali da rimettere in dubbio le motivazioni addotte che, ricordiamo, per essere convincenti devono essere comprensibili, logiche, internamente coerenti e contenere informazioni corrette. Dubbi sulla



conciliabilità con quanto affermato nell'esposizione possono emergere non solo in merito a eventuali dati del casellario giudiziale ma anche, ad esempio, dalla scarsa plausibilità delle argomentazioni scritte.

Lettera c: il richiedente può sollecitare di sua iniziativa un'audizione personale. In questo modo si intende evitare di penalizzare le persone che sono convinte di riuscire a esprimersi meglio oralmente che per iscritto. Un'audizione ha tuttavia luogo soltanto se l'ammissione non può già essere concessa sulla base della domanda scritta, che va comunque presentata. Il desiderio di esprimersi oralmente non esonera infatti in ogni modo il candidato dall'inoltrare una domanda scritta corredata da un minimo di motivazioni. L'audizione personale non può essere un modo per aggirare un'eventuale richiesta di completare la domanda.

Capoversi 2 e 3: queste disposizioni assumono rilevanza soprattutto nel caso in cui la domanda di ammissione di un richiedente venga respinta e il giorno dell'audizione non possa, di conseguenza, essere calcolato come un giorno di servizio civile. Se l'audizione avviene nell'ambito del reclutamento, non costituisce un'eccezione rispetto a quest'ultimo. Viene pertanto calcolata come un normale giorno di reclutamento nel computo dell'obbligo di leva. Il capoverso 2 riprende il testo dell'attuale articolo 18d capoverso 2; il capoverso 4 corrisponde invece all'attuale articolo 18d capoverso 3.

#### **Art. 18a Decisione**

Capoverso 2: al contrario di quanto previsto per l'altra variante, nel caso della procedura semplificata il richiedente non è tenuto a dichiarare, senza riserve né condizioni, di voler prestare servizio civile ai sensi della presente legge. È possibile soprassedere a questa dichiarazione, che non è peraltro prevista nemmeno dal diritto in vigore, poiché date le condizioni molto restrittive poste per la redazione della domanda scritta, si può escludere che un candidato avvii la procedura d'ammissione al servizio civile in modo avventato e senza comprenderne il significato. Una domanda è considerata "lacunosa" se non presenta nessuna motivazione (ossia se non invoca alcun imperativo morale, se non spiega il conflitto di coscienza rispetto al servizio militare o se non affronta alcune delle dimensioni di cui all'art. 16b cpv. 2) oppure se non è firmata o le mancano altri degli elementi imprescindibili previsti dall'articolo 16a capoverso 3. Si decide di non entrare in materia solo se il richiedente non ha completato la sua domanda entro i termini notificatigli per iscritto oppure se, senza solidi motivi, non si è presentato all'audizione, violando così il suo obbligo di collaborare.

Capoverso 3: è ammesso al servizio civile chi è in grado di esporre in modo convincente il suo conflitto di coscienza all'organo di esecuzione. L'ammissione è invece rifiutata se le spiegazioni non risultano convincenti, nei loro punti essenziali, neanche dopo l'audizione personale, se esistono dubbi fondati in merito alla loro veridicità oppure se le argomentazioni sono inappropriate per illustrare un conflitto di coscienza (ad es. se, a titolo di imperativo morale, viene avanzata una norma che non ha valore di imperativo o che non ha niente a che vedere con la morale).

Come per la variante „prova di fatto“, anche qui si rinuncia volutamente a escludere dal servizio civile chi ha commesso un delitto o un crimine gravi (cfr. il commento all'art. 18 cpv. 2 della variante „prova di fatto“). Una condanna, ad esempio, per un delitto violento può tuttavia sollevare dubbi in merito alle ragioni di coscienza invocate.

#### **Art. 18b Notifica della decisione**

#### **Art. 18c Ammissione durante un servizio militare**

#### **Art. 18d**

#### **Art. 22 cpv. 5**



**Art. 26 cpv. 4e 5**

**Art. 29 cpv. 4**

**Sezione 7: Distintivi per le persone che prestano servizio civile, per gli istituti d'impiego e per gli impieghi di gruppo**

**Art. 40a**

**Art. 63**

**Art. 64**

**Art. 80**

**Art. 80a**

**Sezione 2a: Disposizioni transitorie, art. 83b**

Rimandiamo al commento della variante „prova di fatto“. Va tuttavia sottolineato che l'articolo 80 capoverso 1<sup>quater</sup> della variante „procedura semplificata“ prevede anche l'archiviazione di dati personali noti grazie all'accesso al casellario giudiziale e ai quali si è fatto ricorso per prendere una decisione concernente l'ammissione al servizio civile.

**Modifica di altri atti normativi: Codice penale (CP)**

**Art. 365 cpv. 2 lett. l, m, n; art. 367 cpv. 4**

Vale quanto detto in merito alla variante „prova di fatto“. Nella variante „procedura semplificata“, tuttavia, i dati del casellario giudiziale possono essere destinati anche all'esame delle motivazioni di una domanda d'ammissione al servizio civile. È così che una condanna penale registrata nel casellario giudiziale può pregiudicare la credibilità delle spiegazioni addotte da un richiedente per comprovare l'esistenza di un imperativo morale. I motivi per i quali l'organo di esecuzione è autorizzato ad accedere ai dati del casellario giudiziale vanno quindi precisati all'articolo 365 capoverso 2 lettere l, m, n.

**Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), art. 21 cpv. 1 ultimo periodo**

Si veda il commento alla variante „prova di fatto“.



## **D. Revisione LTEO: commento ai singoli articoli**

### **Art. 8**

Capoverso 1<sup>bis</sup>: la modifica tiene conto del fatto che un periodo di servizio civile breve conta almeno 26 giorni. Nel contempo sostituisce il ritmo biennale in vigore finora con un ritmo annuale, poiché con il sistema Esercito XXI anche la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare è tenuta, dopo la scuola reclute, a presentarsi ad un corso di ripetizione annuale fino ad assolvimento completo dell'obbligo.

### **Art. 12**

Capoverso 1 lettere a, d: secondo l'articolo 11 LTEO, nel rispetto della legislazione sull'imposta federale diretta la tassa d'esenzione è prelevata in funzione del reddito netto complessivo conseguito dall'assoggettato in Svizzera e all'estero.

Conformemente alla LIFD, dal 2008 vengono detratti 2'500 franchi dal reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto. Per semplificare è opportuno abrogare la (supplementare) deduzione prevista dalla LTEO. Le deduzioni sociali di cui all'articolo 213 LIFD non sono toccate.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera h<sup>bis</sup> LIFD, a partire dal 1° gennaio 2005 vengono detratte le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili (ai sensi della legislazione in materia) al sostentamento delle quali egli provvede. L'articolo 12 capoverso 1 lettera d LTEO perde quindi ogni ragion d'essere.

### **Art. 13**

Capoverso 1: sulla base delle considerazioni esposte al capitolo A.5.2 del presente rapporto, proponiamo di aumentare la tassa minima e di portarla da 200 a 400 franchi.

### **Art. 15**

Nel rispetto del principio di parità di trattamento di fronte all'obbligo militare, ma anche per semplificare la procedura, va modificata la riduzione della tassa in caso di servizio prestato solo in parte; va soprattutto abrogata la regola dei 3 o 5 giorni attualmente in vigore. Ora beneficerà di una riduzione solo chi avrà prestato più della metà del servizio annuale dovuto (in caso di servizio civile almeno 14 giorni).

### **Art. 19**

Per garantire a tutte le leve di un medesimo anno lo stesso trattamento, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati non idonei al servizio prima o dopo il reclutamento oppure che abbiano rinviato uno dei periodi di servizio a cui erano tenuti, occorre abrogare la graduazione in funzione dei giorni di servizio. Conta pertanto soltanto se, durante l'anno di esenzione, non è stato prestato alcun servizio. Ciò consentirà anche di contenere il numero di domande di rinvio, poiché non sarà più possibile beneficiare di un bonus sui giorni di servizio.

### **Art. 24 cpv. 2 lett. h, i**

Capoverso 2 lettere h, i: nella sezione dedicata alla modifica del diritto vigente si propone di abrogare l'articolo 24 della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. Verrà così a



cadere l'obbligo di assistenza cui sono tenuti i servizi della protezione civile dei Comuni. Già dal 2004, inoltre, i giorni prestati in seno a corpi di vigili del fuoco non comportano più alcuna riduzione della tassa d'esenzione: anche il rinvio alle istanze cantonali, regionali e comunali responsabili di questi servizi, pertanto, possono essere stralciate dal testo di legge.

### **Art. 33**

L'abrogazione della diffida consente non solo di abbreviare la procedura di riscossione, ma anche di alleggerire l'onere amministrativo delle autorità cantonali incaricate dell'applicazione della LTEO. I Cantoni richiamano l'attenzione sul fatto che, nelle procedure d'esecuzione, viene negato il rigetto di diffide. Gli uffici di esecuzione e fallimento argomentano così: poiché la diffida è una decisione è necessario prevedere un rimedio giuridico. La possibilità di presentare ricorso al Tribunale federale contro una tassa di diffida (sulla base della via giudiziaria garantita dall'art. 29a Cost.) complica la procedura di riscossione. Riteniamo che tutto questo onere amministrativo sia troppo elevato e proponiamo pertanto di abrogare la diffida. Ricordiamo che solo l'articolo 165 LIFD prevede un unico richiamo.

### **Art. 34**

Capoverso 1: modifica dovuta a quella dell'articolo 33 (abrogazione della diffida).

### **Art. 39**

Capoversi 1 e 2: grazie a questo nuovo disciplinamento, la tassa d'esenzione versata da chi ha rinviato il servizio verrà rimborsata solo quando egli avrà prestato la totalità di giorni di servizio civile previsti. In questo modo si adotta anche nel servizio militare una regola applicata sinora solo al servizio civile. Ciò consentirà inoltre di arginare le domande di rinvio e di ottemperare all'articolo 12 dell'ordinanza sull'organizzazione dell'esercito e all'articolo 13 capoverso 2 della legge militare. Uno stabilisce che i militi di truppa sono tenuti ad assolvere 6 o 7 corsi di ripetizione (scuola reclute più lunga nel primo caso, scuola reclute più breve nel secondo). L'altro prevede che l'obbligo di prestare servizio militare duri, per i militari di truppa, sostanzialmente fino alla fine dell'anno in cui compiono 30 anni, oppure, se entro questo termine non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, fino alla fine dell'anno in cui compiono 34 anni. Questi 4 anni supplementari consentono di recuperare i corsi di ripetizione che sono stati rinviati. Ai militi che fanno ricorso a questa possibilità sarà rimborsata completamente la tassa d'esenzione versata, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo disciplinamento che vi proponiamo. In questo modo viene facilitato il lavoro delle autorità cantonali incaricate di riscuotere la tassa, che d'ora in poi dovranno semplicemente verificare che sia stato assolto l'intero obbligo di leva, la cui durata è chiaramente definita dalla legislazione in materia di servizio militare e di servizio civile.

L'abrogazione dell'articolo 39 LTEO potrebbe essere considerata come una violazione dei principi sui quali si fonda la riscossione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Esso, infatti, esclude la possibilità di rimborso della tassa versata da chi non ha interamente assolto il suo obbligo di servizio. La modifica potrebbe essere interpretata come la riscossione ingiustificata di una tassa ed entrare in questo modo in contraddizione con l'articolo 59 capoverso 3 della Costituzione federale. Non è però il caso. Con il disciplinamento attualmente in vigore, il Legislatore ha inteso garantire l'equivalenza tra servizio prestato di persona e tassa d'esenzione. A causa delle molte possibilità di ottenere agevolazioni, quest'ultima non è oggi più garantita. La tassa d'esenzione non corrisponde di fatto più al sacrificio personale rappresentato da un servizio effettivo. La revisione proposta consente



perlomeno di ridurre le agevolazioni esistenti, cercando di limitare i possibili abusi e garantendo nuovamente un'equivalenza tra servizio prestato di persona e tassa d'esenzione. Nell'obbligo sancito dalla Costituzione federale è implicito anche l'obbligo di assolvere interamente il servizio: è pertanto coerente al dettato costituzionale vincolare ad un assolvimento dell'obbligo il rimborso della tassa d'esenzione versata. D'altra parte, come già menzionato, per i civilisti questo disciplinamento è già in vigore.

### **Modifica del diritto vigente:**

#### **Abrogazione dell'art. 24 LPPC**

All'abrogazione della riduzione in base ai giorni di servizio militare e civile prestati deve coerentemente essere fatta seguire anche l'abrogazione della riduzione del 4% di tutti i giorni di protezione civile prestati in un anno di esenzione, poiché anche in questo caso non si tratta di un servizio prestato di persona ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione federale. Oltretutto tale riduzione è contraddittoria, poiché prestare servizio nella protezione civile non significa adempiere l'obbligo di leva. L'abrogazione in questione permette inoltre di eliminare anche due ulteriori discriminazioni. Da un lato chi è congedato dal servizio militare avendo prestato almeno 50 giorni di servizio militare non viene più assegnato alla protezione civile in virtù dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>15</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). Questo significa anche che non può più ottenere una riduzione della tassa d'esenzione. Dall'altro lato, i militi della protezione civile che, in virtù dell'articolo 18 LPPC, sono stati attribuiti al personale di riserva, non hanno più diritto di servire nella protezione civile e non possono pertanto più beneficiare di riduzioni.

---

<sup>15</sup> RS 520.1



## E. Ripercussioni

### 7 Ripercussioni della revisione della LSC

Il numero di domande d'ammissione al servizio civile dipende essenzialmente dal numero di giovani soggetti all'obbligo di prestare servizio militare dichiarati idonei, dal modo in cui sono definite le condizioni per l'ammissione e dalle difficoltà che la stessa presenta. I principali ostacoli da superare sono oggi tre: la domanda d'ammissione deve essere motivata per iscritto; le ragioni vanno in seguito difese oralmente nel corso di un'audizione personale; infine, il richiedente deve accettare che la durata del servizio civile che intende prestare corrisponda a una volta e mezza quella del servizio militare.

È proprio il fattore dell'1,5 a influire sostanzialmente sull'attrattiva del servizio civile. Ribadiamo che la presente revisione non intende rimetterlo in discussione. È pertanto chiaro che, malgrado si proponga una semplificazione della procedura d'ammissione, si parte dal presupposto che il servizio civile non attirerà un numero di persone particolarmente più elevato. Il numero molto limitato di condanne penali militari per obiettori di coscienza mostra che oggi chi, per qualche motivo, non intende prestare servizio militare può trovare una soluzione. Né il ridimensionamento del grado di difficoltà di uno dei tre ostacoli (variante "procedura semplificata"), né l'eliminazione di due ostacoli (variante "prova di fatto"), inducono a pensare che, improvvisamente, un numero maggiore di militi svilupperà un rapporto problematico con il servizio militare. La ragione è molto semplice: l'ostacolo maggiore non è stato per niente rimosso. Chi intende prestare servizio civile deve sempre ancora mettere in conto un impegno significativamente maggiore in termini di tempo.

Si può pertanto legittimamente presumere che la semplificazione della procedura interesserà essenzialmente persone che, pur vivendo effettivamente un problema di coscienza a causa dell'obbligo di prestare servizio militare, non si sentono di affrontare i tre ostacoli rappresentati dalla procedura d'ammissione (poiché non riescono ad esporre in modo compiuto il loro problema di coscienza o perché incontrano difficoltà nell'espressione orale o scritta). È pertanto probabile che un eventuale aumento delle domande d'ammissione a seguito dell'entrata in vigore della revisione di legge sarebbe dovuto a quel gruppo di persone che, in un modo o nell'altro, non presterebbero comunque servizio militare e che in base al diritto attualmente in vigore sono riformate al momento del reclutamento.

<b>probabile ripercussione</b>	<b>della prova di fatto (sottovariante 1,5)</b>	<b>della procedura semplificata</b>
<b>sul numero di richiedenti:</b>	Leggero aumento. Ad ogni modo in futuro inoltreranno una domanda anche le persone che attualmente non pensano di essere in grado di superare la procedura d'ammissione.	Alcuna. I tre ostacoli della procedura d'ammissione rimangono. La diminuzione dell'ostacolo dell'audizione personale (che non sarebbe più la regola, ma l'eccezione) sarebbe controbilanciata dall'aumento delle condizioni poste per la domanda scritta.



<b>sugli effettivi dell'esercito:</b>	Alcuna. La modifica della procedura d'ammissione non influirà sul numero di coloro che – non importa per quale ragione – non prestano servizio militare.	
<b>sul numero di civilisti:</b>	Aumento. Il numero di domande crescerebbe leggermente e vi sarebbero meno rifiuti rispetto a oggi.	Forse un leggero aumento. Tendenzialmente si conterebbero meno rifiuti rispetto a oggi.

Tra le conseguenze della sottovariante 1,8 della soluzione "prova di fatto" potrebbe figurare una diminuzione del numero di richiedenti e anche del numero di civilisti. Ciò influirebbe solo limitatamente sugli effettivi dell'esercito.

Sulla base di queste assunzioni, riteniamo che le ripercussioni della revisione di legge possano essere quantificate come segue:

	<b>2006</b>	<b>prognosi 2009</b>	<b>prova di fatto (sottovariante 1,5)</b>	<b>procedura semplificata</b>
<b>numero di domande d'ammissione</b>	1752	2000	2500	2000
<b>numero di ammissioni</b>	1441 = 82,2%	1700 = 85%	2250 = 90%	1800 = 90%
<b>domande che non si concludono con un'ammissione</b>	311 = 17,8%	300 = 15%	250 = 10%	200 = 10%

Queste cifre non mettono in pericolo gli effettivi dell'esercito. Poiché il numero di persone scartate sarà minore, la soluzione proposta contribuirà, inoltre, a rafforzare la parità di trattamento di fronte all'obbligo militare.

Sulla base dei dati raccolti finora, si suppone che il 90% dei richiedenti sarà ammesso al servizio civile. Oramai da anni, infatti, la percentuale di domande che viene respinta a causa di lacune formali non supera il 10%. Si può legittimamente presumere che questa quota non cambierà di molto. Una delle conseguenze della variante „procedura semplificata“ sarà che alcune domande supplementari potranno essere respinte con una decisione materiale dopo l'audizione personale del richiedente. Questi rifiuti non sono stati tenuti in considerazione nella tabella, poiché è difficile fare una prognosi in merito. Nel 2006, tenendo conto anche delle decisioni dei ricorsi, è stato rifiutato meno del 6% dei richiedenti incontrati di persona. In Germania la quota di domande respinte per ragioni formali non supera l'1%, poiché di norma il richiedente fa uso comunque delle possibilità concesse per completare e riformulare la documentazione presentata. Non va escluso che subentrerà un effetto di questo genere nel caso sia adottata la variante „procedura semplificata“.



## 8 Ripercussioni della revisione della LTEO

Nel suo rapporto del 23 marzo 2007 sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare, elaborato in risposta al postulato 05.3526 presentato il 29 settembre 2005 dall'onorevole Franz Wicki, consigliere agli Stati, il Consiglio federale ha tra l'altro stabilito che garantire la „parità di trattamento“ in questo ambito significa cercare, nella misura del possibile, di assicurare l'applicazione quanto più equa dell'obbligo di leva. Ciò significa che l'onere che i giovani svizzeri sono tenuti ad assumersi prestando servizio militare o un servizio sostitutivo debba essere quanto più possibile uguale e giusto rispetto alle loro capacità. La revisione della LTEO va in questa direzione. Abolisce volutamente gli incentivi ad adottare la „via blu“ (ossia l'esonero su certificato medico), tiene conto della capacità economica delle persone obbligate a versare la tassa d'esenzione e propone soluzioni accettabili anche per coloro che, a causa di obiettive ragioni mediche, non possono prestare né servizio militare né servizio civile. Abolire gli incentivi esistenti contribuirà inoltre a rendere meno attrattive le domande di rinvio del servizio. La revisione proposta, pertanto, rafforza la parità di trattamento, facilita la riscossione della tassa d'esenzione e semplifica l'applicazione dell'obbligo di prestare servizio.

## 9 Ripercussioni a livello del personale

### 9.1 Ripercussioni della revisione della LSC

La revisione della LSC abolisce la commissione d'ammissione e il servizio di controllo all'interno della Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia. Ciò interesserà 110 membri della commissione e 1.3 posti di lavoro. Con ogni probabilità il numero di ricorsi al Tribunale amministrativo federale diminuirà: la portata di questo calo e le sue ripercussioni sulla mole di lavoro del Tribunale sono difficilmente quantificabili.

Le ripercussioni a livello del personale dell'organo di esecuzione del servizio civile sono illustrate nella tabella che segue. Per il calcolo del fabbisogno di personale nel caso dell'introduzione della procedura semplificata si assume che il 15% dei richiedenti andrà incontrato di persona. Una percentuale maggiore non risponderebbe alla richiesta della mozione Studer, ossia diminuire sensibilmente l'onere della procedura, e ciò per entrambe le parti.

<b>funzione</b>	<b>oggi</b>	<b>prova di fatto</b> (entrambe le varianti)	<b>procedura semplificata</b>
responsabili della procedura d'ammissione	120%	0%	0%
collaboratori scientifici	840%	20%	101,5%
servizio giuridico	5%	4%	0%
amministrazione	0%	54%	83,5%
<b>totale in percentuale di posti a tempo pieno</b>	<b>965%</b>	<b>78%</b>	<b>185%</b>

All'interno dell'organo di esecuzione andranno smantellati con ogni probabilità 8,9 posti nel caso sia adottata la variante „prova di fatto“ e 7,8 posti nel caso sia adottata la variante „procedura semplificata“. Se la mole di lavoro dovesse aumentare nel settore impieghi in seguito a un aumento delle persone ammesse al servizio civile, si dovranno eventualmente adottare misure per rendere il



trattamento delle pratiche amministrative più efficace. Se anche queste non dovessero bastare, a lungo termine non andrà esclusa la possibilità di estendere il personale occupato nel settore impieghi. Ogni 100 domande d'ammissione supplementari, occorreranno 3 percentuali di occupazione in più per l'amministrazione nel caso della variante „prova di fatto“, 10 nel caso della variante „procedura semplificata“ (una metà per i lavori amministrativi e l'altra metà per l'esame delle domande). Se, nel caso della variante „procedura semplificata“, occorrerà incontrare di persona un maggior numero di richiedenti, il fabbisogno di personale aumenterà di circa 20 percentuali di occupazione ogni 5 punti percentuali di audizioni supplementari (85 richiedenti; onere per richiedente: 4,5 ore).

Dato che verrà a cadere la maggior parte delle audizioni personali, la struttura della seduta di introduzione al servizio civile andrà ripensata (oggi ha luogo durante il giorno di audizione). È ancora difficile prevedere come ciò influirà sulla mole di lavoro dell'organo di esecuzione del servizio civile. Le ripercussioni finanziarie dovrebbero ad ogni modo poter rientrare nei limiti del suo attuale budget globale.

## **9.2 Ripercussioni della revisione della LTEO**

Le modifiche della LTEO non avranno praticamente alcuna conseguenza sulla Confederazione nella sua veste di autorità di controllo, poiché essa continuerà ad assumere i suoi attuali compiti di ispezione e consulenza nella stessa misura.

Per i Cantoni non si possono invece fare previsioni, poiché le autorità cantonali incaricate dell'accertamento e della riscossione della tassa presentano strutture organizzative di volta in volta diverse. Le modifiche proposte, ad ogni modo, dovrebbero facilitare tutte le operazioni loro affidate (tassazione, riscossione ed eventuale rimborso).

## **10 Ripercussioni finanziarie**

### **10.1 Ripercussioni della revisione della LSC**

Il calcolo del potenziale di risparmio realizzabile grazie alla revisione della LSC deve basarsi sui 5'527'640 franchi iscritti nel piano finanziario 2009 per il gruppo di prodotti „ammissione“. L'abolizione della procedura d'ammissione nella sua forma attuale non permetterà di accantonare questo importo nella sua totalità. Per calcolare l'effettivo potenziale di risparmio, da questo importo andranno dedotte le seguenti posizioni:

1. tutte le spese legate a quanto resterà della procedura d'ammissione (tanto nella versione „prova di fatto“ quanto nella versione „procedura semplificata“);
2. quella parte di spese generali ripartita sui gruppi di prodotti che non è possibile risparmiare semplificando la procedura d'ammissione (tra queste figura una parte importante dell'overhead come pure la maggior parte delle spese per informatica e telecomunicazioni);
3. le spese supplementari nel settore degli impieghi, dovute al fatto che sarà ammesso al servizio civile un numero maggiore di persone (va ad ogni modo tenuto conto che un maggior numero di giorni di servizio prestati significherà anche un aumento dei contributi versati dagli istituti d'impiego; nel calcolo di queste spese supplementari si tiene conto dei costi amministrativi e dei costi d'introduzione, ma non dei costi supplementari legati al maggior fabbisogno di personale).

Sulla base delle considerazioni di cui al capitolo E.7 è possibile affermare che la somma delle spese dirette e indirette legate a quanto resterà della procedura d'ammissione (costi collaterali e costi per il personale) come pure le spese generali, che non potranno essere risparmiate, ammonterà a 1'200'600 franchi nel caso della variante „prova di fatto“ (sottovariante 1,5) e a 1'359'700 franchi nel



caso della variante „procedura semplificata“ (questa variante è più costosa, poiché occorre più personale). Complessivamente, il potenziale di risparmio della variante „prova di fatto“ (sottovariante 1,5) ammonta a 4'327'040 franchi, vale a dire al 78,3% delle spese iscritte nel bilancio preventivo per il 2009, e quello della variante „procedura semplificata“ a 4'167'940 franchi, vale a dire al 75,4% delle spese previste nel bilancio. Si adempie in tal modo chiaramente la richiesta formulata dalla mozione Studer, ossia rendere la futura procedura d'ammissione meno onerosa finanziariamente. Risulta difficile valutare l'evoluzione dei costi di esecuzione per la sottovariante 1,8. Da un lato aumentano considerevolmente i costi per ogni caso trattato, poiché il servizio civile durerà più a lungo. D'altra parte il numero complessivo delle nuove ammissioni dovrebbe diminuire, dato che l'aumento del fattore comporterà molto probabilmente un calo del numero di domande.

Il quadro cambia tuttavia lievemente se non si considera soltanto la procedura d'ammissione. Poiché con ogni probabilità entrambe le varianti proposte faranno sì che il numero di persone ammesse al servizio civile aumenterà, lo stesso varrà per le spese legate al settore impieghi: nel caso della variante „prova di fatto“ ciò comporterà un aumento di 716'300 franchi all'anno, nel caso della variante „procedura semplificata“ di 130'200 franchi all'anno. Nel primo caso l'importo è maggiore poiché probabilmente il numero di richiedenti ammesso sarà superiore rispetto al secondo caso. Di conseguenza, il potenziale di risparmio nel caso della variante „prova di fatto“ si riduce rispetto a quello della variante „procedura semplificata“: di 3'610'740 franchi ossia del 65,3% delle spese attualmente iscritte a bilancio („prova di fatto“) e di 4'037'740 franchi ossia del 73% („procedura semplificata“).

Sulla base delle considerazioni esposte al capitolo E.7, è possibile prevedere che l'organo di esecuzione del servizio civile sarà in grado di risparmiare, una volta entrata in vigore la revisione della LSC, rispettivamente 3,6 milioni di franchi all'anno (variante „prova di fatto“) e 4 milioni di franchi all'anno (variante „procedura semplificata“). La Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia, grazie alla soppressione dei posti destinati al controllo delle decisioni d'ammissione, potrà risparmiare 150'000 franchi.

L'effettiva realizzazione del potenziale di risparmio sopra delineato è legata a numerose incognite. Solo la concreta entrata in vigore della revisione permetterà di cominciare a risparmiare. Non è ancora dato prevedere quando questo avverrà: il tutto dipende dall'avanzamento dei dibattiti parlamentari. Sarà semplice realizzare i primi risparmi: la commissione, infatti, interromperà subito le sue attività. Questi saranno tuttavia inferiori se, a seguito del necessario smantellamento di posti, si dovrà adottare un piano sociale. D'altra parte, le spese supplementari nel settore impieghi dovute all'aumento di persone ammesse al servizio civile non si manifesteranno subito, ma interverranno in maggior misura solo a partire dall'anno seguente l'entrata in vigore della revisione. Le considerazioni fatte, infine, potrebbero rivelarsi in parte infondate per quanto riguarda il calcolo delle spese legate a quanto rimarrà della procedura d'ammissione: il numero di domande d'ammissione potrebbe aumentare e, se entrerà in vigore la versione „procedura semplificata“, andranno incontrati di persona più richiedenti, nella misura di un 15% supplementare. Il potenziale di risparmio potrebbe risultare proporzionalmente inferiore.

L'introduzione al servizio civile dei richiedenti ammessi, che dovrà essere ripensata, provocherà spese supplementari che per il momento è ancora impossibile quantificare. Queste andranno coperte con i crediti che il budget globale destina all'organo di esecuzione per la realizzazione dei corsi di formazione e di introduzione. Non viene infine tenuto conto delle ripercussioni finanziarie legate a un eventuale aumento del numero di posti di lavoro nel settore impieghi.

La revisione dell'articolo 26 LSC (abrogazione dell'obbligo di rimborsare ai Cantoni le spese assistenziali occasionate da una persona che presta servizio civile) rappresenta per la



Confederazione un risparmio minimo. Questo sgravio verrebbe infatti controbilanciato dall'entrata in vigore del nuovo articolo 29 capoverso 4 LSC (la Confederazione corrisponde le prestazioni in denaro che un istituto d'impiego dichiarato insolvente non è più in grado di versare). Tutt'al più ci si potrà attendere un aumento estremamente limitato delle spese supplementari a carico della Confederazione, coperte dall'organo di esecuzione per il servizio civile nell'ambito del suo budget globale.

Munire i civilisti, durante il loro impiego, di segni di riconoscimento (art. 40a LSC) provocherà costi supplementari, che si lasceranno tuttavia contenere ottimizzando la procedura di distribuzione. Di queste spese si farà carico l'organo di esecuzione del servizio civile nell'ambito del suo budget globale.

## **10.2 Ripercussioni della revisione della LTEO**

Secondo una prima valutazione di massima è possibile prevedere introiti supplementari pari a circa 12 milioni di franchi, l'80% dei quali andrebbe alla Confederazione e il 20% ai Cantoni.

## **11 Ripercussioni sull'economia**

A causa del fattore 1,5 (o eventualmente 1,8), il civilista rimane assente dal suo posto di lavoro o dalla scuola che sta seguendo più a lungo di chi presta servizio militare, e costa di più, tanto all'economia pubblica quanto al fondo IPG. Questi costi supplementari aumenteranno, se la revisione della procedura d'ammissione porterà a un incremento del numero di civilisti o dei giorni di servizio che ognuno di loro sarà tenuto a prestare. In quest'ultimo caso, l'onere aggiuntivo che ne deriverebbe finirebbe a carico soprattutto dei singoli datori di lavoro dei civilisti interessati. Nel 2006 il fondo IPG ha versato circa 30 milioni di franchi, in corrispondenza a 314'323 di servizio civile prestati. La variante „prova di fatto“ inciderebbe sul fondo nella misura di 8 milioni di franchi supplementari, mentre la variante „procedura semplificata“ comporterebbe un aumento di spesa attorno al milione di franchi.

D'altro canto le regole d'applicazione previste nel 2004 sono ora meno restrittive. Per stabilire i singoli impieghi è possibile tenere conto dei bisogni del datore di lavoro e della formazione professionale del civilista. Non è più obbligatorio, inoltre, che il primo servizio sia svolto sull'arco di un lungo periodo e ora è di regola possibile prestare l'intero servizio civile in una volta sola.

Chi presta servizio civile ha inoltre la possibilità di conoscere altri settori professionali e altre situazioni sociali. Il servizio civile permette di acquisire competenze personali e professionali e ciò costituisce un plusvalore per il mondo del lavoro. Una volta terminato il servizio, sovente i giovani restano in contatto con l'ambiente in cui hanno lavorato e con l'istituto che li ha impiegati, e cambiano la loro professione o la loro formazione. Il servizio civile diventa così un'occasione per apprendere e contribuisce a fare chiarezza sugli interessi professionali e sugli orientamenti personali. Può contribuire anche a ottimizzare l'allocazione delle risorse umane sul mercato del lavoro e diventare anche un prezioso strumento di integrazione professionale dei giovani lavoratori.

Questi vantaggi vengono a compensare, se non si considerano le spese supplementari legate alle indennità di perdita di guadagno, gli oneri a cui abbiamo accennato in apertura.

## **12 Compatibilità con il diritto internazionale e con la legislazione europea**

La legislazione sul servizio civile si fonda sull'obbligo generale di prestare servizio militare. Un servizio civile aperto alle persone che, per ragioni di coscienza, non possono prestare servizio militare, non può essere considerato lavoro forzato ai sensi degli accordi internazionali e, in particolare, degli articoli in materia che fanno stato in questo campo (art. 4 e 9 della Convenzione europea per la



salvaguardia dei diritti dell'uomo; art. 18 del Patto dell'ONU relativo ai diritti civili e politici UNO; gli accordi n. 29 e 105 dell'Organizzazione internazionale del lavoro). Le revisioni della LSC e della LTEO che qui vi proponiamo non cambiano questo dato di fatto. Le modifiche introdotte portano solo alcuni correttivi alle modalità di applicazione e non rimettono in questione i principi a cui si ispirano le due normative, che restano pertanto compatibili con gli accordi internazionali più importanti. Le modifiche che saranno introdotte concernono piuttosto la competenza di disciplinamento lasciata a ogni singolo Stato e non infrangono il diritto internazionale. Quanto affermato nel messaggio del 22 giugno 1994 concernente il disegno di LSC (FF 1994 III 1445) è pertanto ancora ampiamente valido.

**Allegato: avamprogetti di revisione**



## Indice

A.	Caratteristiche fondamentali del progetto .....	1
1	Situazione attuale.....	1
1.1	I motivi della revisione. Di che cosa si tratta? .....	1
1.2	Perché trasmettere la mozione Studer? Critiche alla procedura d'ammissione e alla "via blu" (ossia l'esonero su certificato medico) .....	2
1.3	Obiettivi della mozione Studer .....	2
1.4	Quale margine offre la Costituzione federale per trovare una soluzione alternativa all'attuale procedura d'ammissione al servizio civile? .....	3
1.5	Valutazione delle soluzioni adottate in Germania e Austria e delle esperienze ivi raccolte ...	4
1.5.1	Germania.....	4
1.5.2	Austria .....	5
2	Parità di trattamento di fronte all'obbligo militare.....	6
2.1	06.3743. Mozione Schlüer: Idoneità a prestare servizio militare differenziata.....	6
2.2	05.3526. Postulato Wicki: Rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare .....	7
3	Procedura d'ammissione al servizio civile .....	8
3.1	La procedura d'ammissione in vigore .....	8
3.1.1	Esperienze.....	8
3.1.2	Vantaggi e svantaggi .....	8
3.1.3	Cifre (quantità, costi) .....	9
3.2	I tratti fondamentali della revisione proposta .....	11
3.2.1	Osservazioni preliminari .....	11
3.2.2	Variante 1: „prova di fatto“ (sottovariante fattore 1,5) .....	12
3.2.2.1	Il concetto di „prova di fatto“ .....	12
3.2.2.2	Applicazione (panoramica).....	12
3.2.3	Variante 2: prova di fatto (sottovariante fattore 1,8).....	13
3.2.4	Variante 3: “procedura semplificata” .....	14
3.2.4.1	Concetto e funzionamento .....	14
3.2.4.2	Applicazione (panoramica).....	14
3.2.5	Valutare le varianti “prova di fatto” e “procedura semplificata” in base ai criteri della mozione: conclusione .....	16
3.2.6	Tener conto dell'evoluzione degli effettivi dell'esercito .....	18
3.2.6.1	Soluzione „prova di fatto“ sottovariante 1,5 e „procedura semplificata” .....	18
3.2.6.2	Soluzione „prova di fatto“ sottovariante 1,8.....	19
4	Ripercussioni per la legislazione militare .....	19
4.1	Servizio militare senz'arma .....	19
4.2	Valutazione dell'idoneità al servizio militare.....	19
4.3	Presentazione della domanda e sue conseguenze – Obbligo di presentarsi al servizio militare successivo .....	20
5	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare .....	20
5.1	Situazione attuale.....	20
5.2	Rapporto del Gruppo di economisti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sull'adeguamento dell'aliquota della tassa d'esenzione dall'obbligo militare.....	21
5.3	Obiettivi della revisione .....	22



6	Ulteriori obiettivi della presente revisione .....	22
6.1	Prestazioni a favore di chi presta servizio civile in caso di insolvenza dell'istituto d'impiego (art. 29 LSC).....	22
6.2	Distintivi per le persone che prestato servizio civile (art. 40a LSC).....	23
6.3	Diritto di ricorso dell'organo di esecuzione contro le decisioni degli incaricati dell'esecuzione (art. 63 LSC).....	23
6.4	Nuovo numero di assicurato AVS (art. 80 LSC) .....	23
6.5	Accesso dell'organo di esecuzione del servizio civile ai dati del casellario giudiziale (art. 12, 22 cpv. 5, 80 cpv. 1 <sup>quater</sup> e 80a cpv. 3 e 4 LSC, art. 365 e 367 CP) .....	24
B.	Revisione LSC, variante "prova di fatto" (sottovarianti 1,5 e 1,8): commento ai singoli articoli.....	25
C.	Revisione LSC, variante "procedura semplificata": commento ai singoli articoli .....	33
D.	Revisione LTEO: commento ai singoli articoli .....	37
E.	Ripercussioni.....	40
7	Ripercussioni della revisione della LSC.....	40
8	Ripercussioni della revisione della LTEO .....	42
9	Ripercussioni a livello del personale.....	42
9.1	Ripercussioni della revisione della LSC .....	42
9.2	Ripercussioni della revisione della LTEO .....	43
10	Ripercussioni finanziarie .....	43
10.1	Ripercussioni della revisione della LSC .....	43
10.2	Ripercussioni della revisione della LTEO .....	45
11	Ripercussioni sull'economia.....	45
12	Compatibilità con il diritto internazionale e con la legislazione europea.....	45